

XVII legislatura

A.S. 2942:

"Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili"

Ottobre 2017
n. 194



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2017). Nota di lettura, «A.S. 2942: "Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili"». NL194, ottobre 2017, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE.....	1
Articolo 1 (<i>Estensione della definizione agevolata dei carichi</i>)	1
Commi 1-2 e 4-10.....	1
Comma 3	6
Comma 11	8
Articolo 2 (<i>Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali</i>)	10
Commi da 1 a 5	10
Commi 6-8	13
Articolo 3 (<i>Estensione Split Payment a tutte le società controllate dalla P.A.</i>)	16
Articolo 4 (<i>Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo</i>)	19
Articolo 5 (<i>Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l'anno 2018</i>)	20
TITOLO II DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI MISSIONI INTERNAZIONALI, FORZE DI POLIZIA E MILITARI.....	21
Articolo 6 (<i>Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145 e disposizioni in materia contabile</i>) .	21
Articolo 7 (<i>Disposizioni in materia di personale delle forze di polizia e di personale militare</i>)	27
TITOLO III FONDI ED ULTERIORI MISURE PER ESIGENZE INDIFFERIBILI	38
Articolo 8 (<i>Monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica e finanziamento Fondo occupazione</i>).....	38
Articolo 9 (<i>Fondo garanzia PMI</i>)	42
Articolo 10 (<i>Anticipazione risorse Fondo solidarietà dell'Unione europea</i>)	43
Articolo 11 (<i>Fondo imprese</i>)	43
Articolo 12 (<i>Procedura di cessione Alitalia</i>)	44
Articolo 13 (<i>Norme in materia di trasparenza societaria</i>)	46
Articolo 14 (<i>Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 in materia di revisione della disciplina della Golden Power e di controllo degli investimenti extra UE</i>).....	47
Articolo 15 (<i>Incremento contratto di programma RFI</i>)	49
Articolo 16 (<i>Disposizioni contabili urgenti per l'Associazione Croce Rossa italiana</i>)	49
Articolo 17 (<i>Disposizioni urgenti in materia di finanziamento della bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del comune di Matera</i>)	52
Articolo 18 (<i>Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza</i>).....	53
Articolo 19 (<i>Liberalizzazione in materia di collecting diritti d'autore</i>).....	53
Articolo 20 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	54
Commi 2-5 e 7-8	54
Comma 1 (<i>Lotterie nazionali ad estrazione istantanea</i>).....	63
Comma 6 (<i>Compensazione minori entrate da voluntary disclosure</i>).....	66
Allegato 3 D.L. recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.....	72

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Articolo 1

(Estensione della definizione agevolata dei carichi)

Commi 1-2 e 4-10

L'articolo in esame modifica in più parti la vigente disciplina recata dall'articolo 6 del D.L. 193/2016 in materia di definizione agevolata¹ (c.d. rottamazione dei ruoli).

In particolare il **comma 1** dispone che i termini per il pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017, sono fissati al 30 novembre c.a. in coincidenza con quella che era la scadenza della terza rata; in sostanza entro detta data dovranno essere pagate le prime tre rate. Tale novella ha la conseguenza di impedire che il mancato, tardivo o insufficiente pagamento anche di una sola rata, renda inefficace la rottamazione², nonché di consentire il pagamento in maniera rateizzata³ del debito residuo.

Il **comma 2** introduce diversi commi aggiuntivi all'articolo 6 del citato DL193/2016 al fine di consentire ai soggetti che non sono riusciti ad accedere alla rottamazione, ai sensi dell'alinea del comma 8⁴, di poter ora esserne ammessi provvedendo, ai sensi del nuovo comma 13-*quater*, a presentare entro il 31 dicembre 2017 apposita istanza all'agente della riscossione (con le modalità che l'agente stesso pubblicherà sul proprio sito *internet* entro il 31 ottobre 2017) ed al pagamento, con le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 6 del citato D.L. 193/2016:

- in unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, dell'importo delle rate scadute e non pagate;
- nel numero massimo di tre rate di pari ammontare scadenti a settembre, ottobre e novembre 2018, delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi⁵ e di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento⁶.

Con il nuovo comma 13-*quinqüies* si prevede che il debitore indichi il numero di rate con le quali intende effettuare il pagamento delle somme da rateizzare di cui al suddetto nuovo comma 13-*quater*. Ai sensi del comma 13-*sexies*, si dispone che a seguito della presentazione dell'istanza di cui al citato comma 13-*quater*, l'agente della riscossione comunichi ai debitori, entro il 31 marzo 2018, l'importo da pagare in unica soluzione⁷ nonché, entro il 31 luglio 2018, l'ammontare delle somme complessive

¹ Si rammenta, sinteticamente, che le disposizioni richiamate prevedono, per i carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016, il riconoscimento a favore dei debitori del diritto di poter estinguere il debito (dietro presentazione di apposita istanza da presentarsi entro il 21 aprile 2017) con il pagamento integrale delle somme dovute a titolo di capitale ed interessi, dell'aggio e con il rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento. Non sono quindi più dovute sanzioni, interessi di mora e, per i crediti di natura previdenziale, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi e premi. È poi previsto che il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017, suddiviso in un massimo di tre rate di pari importo ed il restante 30% nell'anno 2018 suddiviso in un massimo di due rate.

² Ai sensi del previgente comma 4 del citato articolo 6 del D.L. 196/2016.

³ Modalità esclusa sempre ai sensi dell'ultimo periodo del citato comma 4 dell'articolo 6 del D.L. 196/2016.

⁴ Cioè a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016.

⁵ Ai sensi del comma 1, lettera a) dell'articolo 6 del citato D.L. 196/2016.

⁶ Ai sensi del comma 1, lettera b) dell'articolo 6 del citato D.L. 196/2016.

⁷ Ai sensi del comma 13-*quater*, lettera b) n. 1.

dovute ai fini della definizione agevolata nonché delle rate con il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna di esse⁸. Infine ai sensi del comma 13-*septies* si applica alla nuova procedura di riammissione alla rottamazione la disciplina vigente ad eccezione di quanto contenuto nel comma 13-*ter*⁹.

Con il **comma 4** si disciplina l'estensione dell'istituto in parola anche ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 i quali potranno quindi essere estinti secondo le modalità contenute nel citato articolo 6 del D.L. 193/2016¹⁰ e fatto salvo quanto previsto nei successivi **commi da 5 a 10** che ne regolano precisamente la disciplina¹¹. Nello specifico il contribuente che desidera accedere alla definizione agevolata manifesterà la propria volontà, entro il 15 maggio 2018, all'agente della riscossione rendendo apposita dichiarazione secondo modalità che l'agente stesso renderà note meditate pubblicazione sul proprio sito *internet*¹². Il pagamento delle somme dovute per la nuova definizione agevolata potrà essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di uguale importo da pagare nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019. L'agente della riscossione provvederà poi, ai sensi della normativa vigente, ad informare il contribuente, mediante invio di apposito avviso, circa i carichi a lui affidati¹³ nonché a comunicare l'ammontare complessivo delle somme dovute nonché quello delle singole rate con il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna di esse¹⁴. Per coordinamento normativo è poi previsto che i riferimenti temporali contenuti nelle norme previgenti siano modulati secondo la nuova tempistica contenuta nella disciplina della nuova definizione agevolata¹⁵. A seguito della presentazione della richiesta di accesso alla procedura di definizione agevolata, per i debiti che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione è sospeso il pagamento dei versamenti rateali scadenti in data successiva alla presentazione della richiesta e relativi a precedenti dilazioni autorizzate. È poi previsto che, in deroga a quanto disposto dall'alinea dell'articolo 6, comma 8 del citato DL193/2016, la facoltà di definizione agevolata possa essere esercitata senza che risultino effettuati i versamenti relativi a rateizzazioni già in essere.

La RT evidenzia la neutralità fiscale della disposizione di cui al comma 1 in quanto il differimento del pagamento delle rate al 30 novembre 2017 consente comunque di acquisire le entrate entro l'esercizio finanziario in corso.

Per quanto attiene la stima del **comma 2** individua in prima analisi i soggetti che hanno presentato richieste di definizione agevolata per carichi poi esclusi ai sensi del comma 8 dell'articolo 6 del DL193/2016. Dai dati, aggiornati a settembre 2017, risulta che 53.365 soggetti rientrano in tale fattispecie con un controvalore del debito oggetto di richiesta di rottamazione pari a 2.014,1 mln di euro. L'importo medio da corrispondere da parte dei contribuenti che hanno presentato richiesta di definizione agevolata risulta pari al 70% dell'esposizione debitoria; pertanto nell'ipotesi che tutti i potenziali aventi diritto aderiscano alla disposizione in parola, la nuova richiesta di rottamazione risulterebbe pari a circa 1.409,9 mln di euro. Individua poi in 43.339

⁸ Ai sensi del comma 13-*quater*, lettera b) n. 2.

⁹ Che prevede la proroga di un anno dei termini e delle scadenze previsti nei commi 1, 2, 3, 3-*ter* e 12 del citato articolo 6 del D.L. 193/2016.

¹⁰ In particolare i commi da 1 a 12, 13 e 13-*bis*.

¹¹ Per le parti per le quali non si rende applicabile la disciplina previgente.

¹² Entro il 31 ottobre 2017.

¹³ Di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 6 del D.L. 193/2016.

¹⁴ Di cui al comma 3 dell'articolo 6 del D.L. 193/2016.

¹⁵ Quindi i riferimenti temporali agli anni 2017, 2018 e 2019 contenuti nell'articolo 6 del D.L. 193/2016 si intendono riferiti rispettivamente, agli anni 2018, 2019 e 2020.

unità i contribuenti interessati da richieste di definizione rigettate ai sensi del citato comma 8 dell'articolo 6 del DL193/2016, per i quali però è stata accolta istanza di rottamazione per altri carichi rientranti nell'ambito applicativo della disposizione citata. Per tali contribuenti ha individuato il tasso effettivo di pagamento della prima/unica rata del 31 luglio 2017 relativa ad altri carichi non oggetto di esclusione ai sensi della citata normativa, nel presupposto che coloro che non hanno corrisposto la quota parte per la quale la richiesta di definizione agevolata è risultata accoglibile non avranno la solvibilità per pagare, seppur in via agevolata, i carichi al momento esclusi. Pertanto evidenzia nella sottostante tabella il gettito stimato, in milioni di euro.

Fascia di debito da pagare di altri carichi non esclusi ai sensi del comma 8	Numero soggetti con esclusione comma 8	Gettito teorico massimo	% di effettivo adempimento prima/unica rata di altri carichi non oggetto di esclusione ai sensi del comma 8	Gettito Stimato
Nessun altro carico ammesso alla definizione agevolata	10.026	129,7	ND	36,8 *
Fino a 1.000	11.049	78,4	85,5%	67,1
1.000 - 10.000	17.837	187,6	73,2%	137,3
10.000 - 50.000	9.764	221,2	59,5%	131,5
50.000 - 100.000	2.077	121,1	41,6%	50,4
100.000 - 1.000.000	2.428	454,5	22,9%	104,0
Oltre 1 MLN	184	217,4	11,5%	25,0
TOTALE	53.365	1.409,9	28,4%	552,1

*utilizzata la percentuale media di effettivo adempimento

Verifica quindi il dato così ottenuto analizzando il tasso effettivo di pagamento rispetto alle singole posizioni¹⁶, giungendo così a confermare il valore stimato, anche se in forma aggregata.

Considera poi un abbattimento del 6% dovuto ai possibili casi di abbandono della procedura di rottamazione da parte dei contribuenti in quanto i pagamenti sono concentrati nel solo anno 2018. Quindi per effetto del suddetto abbattimento il gettito stimato passa da 552 mln di euro a 518 mln¹⁷ di euro. Applicando poi a tale valore la percentuale di riscossione rilevata su quote erariali nell'ambito degli incassi da definizione agevolata (pari al 63,3%) il gettito stimato si attesta su circa **328 mln**¹⁸ di euro.

In analogia a quanto suddetto applica la percentuale di riscossione rilevata su quote affidate da enti previdenziali (INPS e INAIL) nell'ambito degli incassi da definizione agevolata (pari al 23,9%) ottenendo così una stima del gettito verso tali enti pari a circa **124 mln**¹⁹ di euro.

¹⁶ Nell'ipotesi di riscossione della quota attualmente esclusa per i contribuenti che hanno effettuato un pagamento a titolo di definizione agevolata alla scadenza del 31 luglio.

¹⁷ Cioè: 552mln di euro * (100-6) % = 518 mln di euro.

¹⁸ Cioè: 518mln di euro * 63,3% = 328 mln di euro.

¹⁹ Cioè: 518mln di euro * 23,9% = 123,8 mln di euro.

Per i **commi da 4 a 10** stima gli effetti finanziari utilizzando la base del *forecast* dei carichi affidati nel 2017 (73.400 mln di euro circa) e degli indici di adesione e pagamento della prima rata, registrati nel 2017 per i ruoli dell'anno 2016 e simulando pertanto l'adesione alla misura agevolativa che potrebbe registrarsi nel 2018 sui carichi 2017. Espone i risultati nella tabella seguente.

Riscossione su ruoli affidati nel 2017

(milioni di euro)

	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020			Triennio 2018 2020		
	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale
Scenario attuale	1.854	0	1.854	1.072	0	1.072	773	0	773	3.699	0	3.699
Ipotesi estensione Def. Age. a ruoli fino al 30/9/17 (80% nel 2018 e 20% nel 2019)	1.133	1.074	2.207	810	269	1.078	639	0	639	2.582	1.343	3.925
DIFFERENZA	- 721	+ 1.074	+ 353	- 262	+ 269	+ 6	- 133	0	- 133	- 1.117	+ 1.343	+ 226

Evidenzia quindi che rispetto alle previsioni della riscossione ordinaria già stimate nel periodo 2018-2020 per i carichi 2017, si registrerà una flessione in quanto parte di questi carichi saranno sospesi e definiti in via agevolata. In merito a tale ultimo aspetto rileva però che i dati a consuntivo relativi alla riscossione ordinaria mostrano incassi ordinari superiori rispetto alle previsioni evidenziate nella relazione tecnica annessa al citato DL193/2016; quindi valuta che la flessione della riscossione ordinaria, stimata per il periodo 2018-2020 con i medesimi criteri della predetta relazione tecnica, possa essere inferiore rispetto a quella indicata a suo tempo²⁰. Nella tabella sottostante si dà conto delle riscossioni stimate secondo la suddetta modifica.

Riscossione su ruoli affidati nel 2017

(milioni di euro)

	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020			Triennio 2018 2020		
	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale
Scenario attuale	1.854	0	1.854	1.072	0	1.072	773	0	773	3.699	0	3.699
Ipotesi estensione Def. Age. a ruoli fino al 30/9/17 (80% nel 2018 e 20% nel 2019)	1.332	1.074	2.406	952	269	1.221	752	0	752	3.036	1.343	4.379
DIFFERENZA	- 522	+ 1.074	+ 553	- 120	+ 269	+ 149	- 21	0	- 21	- 662	+ 1.343	+ 681

Rappresenta che la flessione della riscossione ordinaria sui ruoli 2017, per il periodo 2018-2020 risulta bilanciata dall'incasso atteso dalla estensione della misura agevolativa sui ruoli consegnati a tutto il 30 settembre 2017 evidenziando un maggior gettito atteso pari a 553 mln di euro per il 2018, a 149 mln di euro per il 2019 ed un saldo netto negativo nel 2020 pari a 21 mln di euro. Ai citati valori applica il peso dei ruoli erariali rilevato sulle riscossioni da definizione agevolata, così come già indicato, pari al 63,3%, ed il peso dei ruoli erariali sulle riscossioni ordinarie, pari al 56,7%,

²⁰ Nella RT originaria annessa al citato DL193/2016 tale percentuale era pari al 50% per il 2017, al 30% per il 2018 e al 20% per l'anno 2019.

ottenendo un maggior gettito atteso per la quota parte erariale pari a 385 mln²¹ di euro per il 2018 e 103 mln²² di euro per il 2019, mentre per il 2020 stima un minor gettito erariale pari a 12 mln²³ di euro. Medesima procedura utilizza per i ruoli previdenziali (INPS ed INAIL), applicando la suddetta aliquota del 23,9% che rappresenta il peso dei ruoli in argomento rilevato sulle riscossioni da rottamazione, e l'aliquota del 30,2% che rappresenta il peso dei ruoli previdenziali sulle riscossioni ordinarie. Ottiene così un maggior gettito pari a 99 mln di euro per il 2018, pari a 28 mln di euro per il 2019 ed un minor gettito di 6 mln di euro per il 2020. Ritiene che eventuali effetti riduttivi sulla riscossione dell'anno 2017, derivanti dalla decisione di aderire alla definizione agevolata da parte dei soggetti che hanno carichi affidati nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, trovino compensazione nel migliore andamento della riscossione ordinaria e che pertanto, restino confermate le attuali previsioni di gettito per l'anno in corso.

Al riguardo, in merito al **comma 1** non si hanno osservazioni da formulare poiché lo slittamento del termine per la riscossione delle rate avviene comunque entro l'esercizio finanziario 2017.

Con riferimento al **comma 2** si evidenzia che la RT non fornisce informazioni dettagliate circa la suddivisione degli incassi attesi per tipologia di enti; sul punto presenta invece una ripartizione del gettito utilizzando la percentuale di riscossione delle quote erariali (63,3%) e delle quote affidate ad enti previdenziali - INPS e INAIL - (23,9%) rispetto agli incassi da definizione agevolata. In tal modo rende conto delle percentuali di introito di una sola parte dei soggetti interessati alla riscossione delle somme in parola, precisamente l'87,2%²⁴ - a cui corrisponde un maggior gettito complessivo di 452 mln di euro a fronte degli stimati 518 mln di euro²⁵ - non fornendo invece informazioni circa gli altri soggetti e la loro specifica percentuale di riscossione. In particolare ci si riferisce alla mancanza di dati circa gli enti locali (es. comuni, regioni ed altri enti); si rammenta che la relazione tecnica originaria annessa al D.L. 193/2016 aveva provveduto ad una stima della ripartizione degli incassi attesi suddivisa per tipologia di ente.

Per i **commi da 4 a 10** si evidenzia la sinteticità della RT che non consente di ripercorrere il procedimento di stima e di riscontrare pertanto il carattere prudenziale della quantificazione. Infatti, la RT non fornisce elementi dettagliati circa il tasso di adesione medio nonché la suddivisione degli importi derivanti dalla definizione agevolata e dall'attività di accertamento ordinaria ripartiti per tipologia di ente riscuotitore, per fascia di debito da pagare, per tipologia di contribuenti, di imposte e

²¹ Così dato: $1.074 * 63,3\% - 522 * 56,7\% = 384$ mln di euro.

²² Così dato: $269 * 63,3\% - 120 * 56,7\% = 102$ mln di euro.

²³ Così dato: $21 * 56,7\% = 12$ mln di euro.

²⁴ Cioè: $63,3\% + 23,9\% = 87,2\%$.

²⁵ Con una differenza in meno rispetto alle stime di maggior gettito di circa 66 mln di euro (cioè: $518 - 452 = 66$ mln).

contributi²⁶. Si limita quindi ad indicare in 1.074 mln di euro per l'anno 2018 e in 269 mln di euro per l'anno 2019, il valore delle richieste di definizione agevolata che rispetto al totale dei carichi affidata nel 2017 (pari a 73.400 mln di euro) rappresenta una quota dell'1,83% a fronte dello stimato tasso di adesione medio dell'1% indicato nella relazione tecnica originaria annessa al citato D.L. 193/2016²⁷.

Inoltre, occorrerebbe acquisire informazioni sull'ammontare dei carichi affidati nel 2017 e quantificati in 73.400 mln di euro; infatti la RT non indica se la stima dei debiti tributari si riferisca a tutto l'anno 2017 oppure ai soli primi nove mesi dell'anno in corso (che sarebbero quelli per i quali si rende applicabile la nuova definizione agevolata in argomento). Se fosse verificata questa ultima ipotesi si osserva che riparametrando il dato sull'anno intero si otterrebbe un ammontare di carichi fiscali potenzialmente agevolabili pari a circa 98.000 mln di euro²⁸, valore che, in mancanza di ulteriori elementi, sembrerebbe non essere in linea con i dati forniti in sede di esame parlamentare del D.L. 193/2016 dove la serie storica dei debiti fiscali vedeva per l'anno 2015 pendenze per 73.196 mln di euro, mentre per l'anno 2016 carichi per 79.693 mln di euro²⁹. Qualora invece i carichi affidati nel 2017, stimati in 73.400 mln di euro, fossero riferiti a tutto l'anno 2017, e se in relazione ad essi fosse stato calcolato il valore associabile alla nuova definizione agevolata, il maggior gettito atteso potrebbe risultare sovrastimato in quanto la norma consente la definizione agevolata per i soli carichi riferiti ai primi nove mesi dell'anno 2017.

Infine, analogamente a quanto osservato per il comma 2, non viene indicata la ripartizione del gettito da definizione agevolata e da ruoli ordinari suddivisa per tipologia di enti percettori.

Comma 3

Il comma 3 prevede che al fine di consentire alle Università degli studi che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2018. Al relativo onere, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge n. 208 del 2015, è incrementato di 8,3 milioni di euro nel 2018.

²⁶ Così come invece fatto nelle relazioni tecniche presentate nel precedente provvedimento già ricordato (DL193/2016).

²⁷ Si rammenta tuttavia che il tasso di adesione dell'1% era espressione di una media dei tassi dal 2000 al 2016 e che esso presentava un andamento crescente per i ruoli più recenti.

²⁸ Cioè: $73.400/9 \cdot 12 = 97.867$ mln di euro.

²⁹ Dati tratti dalle relazioni tecniche aggiuntive agli emendamenti presentati in sede di esame del citato D.L. 193/2016. Nel merito, qualora si effettuasse la parametrizzazione all'anno intero degli indicati 73.400 mln di euro – che farebbe quindi stimare debiti fiscali annui per circa 98.000 mln di euro - il tasso di crescita sarebbe pari a circa il 23%²⁹ a fronte dei tassi di crescita pari all'1%²⁹ per l'anno 2015 e pari all'8,9%²⁹ per l'anno 2016.

La RT ribadisce che la norma consente alle Università degli studi che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018, e di usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata con il differimento del pagamento delle rate, in scadenza nel mese di novembre 2017, al mese di novembre del 2018.

Inoltre, certifica che la norma comporta maggiori oneri pari al mancato versamento in entrata per 8,3 milioni relativo alla rata del mese di novembre che viene coperta mediante una riduzione delle somme iscritte per il corrente anno 2017, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che presenta le necessarie disponibilità. Conseguentemente le maggiori entrate relative al versamento della corrispondente rata, che sarà versata entro il mese di novembre 2018, saranno iscritte sul medesimo fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. finanziamento cattedre "Natta") per l'esercizio 2018.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica evidenzia i seguenti valori in conto maggiori entrate/spese correnti:

(mln di euro)

	s/e	c/k	SNF				Fabbisogno				Ind. Netto			
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
co. 3	s	c	8,3	-8,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
co. 3	s	c	-8,3	8,3	0	0	-8,3	8,3	0	0	-8,3	8,3	0	0
co. 3	e	t/c	0	0	0	0	-4,3	4,3	0	0	-4,3	4,3		

Al riguardo, per i profili di stretta quantificazione, pur considerando che l'autorizzazione di spesa è configurata chiaramente quale limite massimo di spesa, andrebbero non di meno richiesti elementi informativi che risultino idonei a comprovare l'adeguatezza della onere indicato dalla norma, in conto 2017, tenendo conto della platea dei soggetti beneficiari del differimento al 2018, individuata dalla norma negli Atenei che hanno optato per la definizione "agevolata" dei carichi erariali pregressi ex articolo 6 del decreto-legge n. 193/2016.

Nel contempo, venendo perciò anche ai profili di copertura, posto che la norma pone espresso riferimento, a compensazione del "maggior onere" rispetto ai tendenziali di spesa da registrarsi nel 2017, alla riduzione per il medesimo anno delle disponibilità esistenti a valere della dotazione dell'autorizzazione di spesa già prevista in bilancio in relazione alle cattedre universitarie cd. del "merito", per cui sono stanziati ai sensi della normativa vigente 75 milioni di euro annui a decorrere dal 2017³⁰, andrebbe solo certificata l'esistenza delle equivalenti disponibilità alla data di entrata in vigore del decreto, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento.

³⁰ Capitolo 1695 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e dell'Università.

Comma 11

Il comma 11, modificando il comma 9-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016, stabilisce che la già prevista utilizzazione delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge n. 377 del 1958 sia finalizzata all'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge n. 335 del 1995.

La RT ricorda che il Fondo di cui alla legge n. 377 del 1958 (Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette) ha, oltre alla finalità di erogare un trattamento pensionistico integrativo della assicurazione generale obbligatoria, quella di prevedere la liquidazione delle prestazioni di capitale dovute come il Trattamento di Fine Rapporto³¹. La RT prosegue nei seguenti termini:

SISTEMA DI FINANZIAMENTO

La Gestione del trattamento integrativo è ordinata in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione. Per la copertura del trattamento integrativo debbono essere versati, in aggiunta alla normale contribuzione prevista dalle disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria, il 5,50% della retribuzione imponibile di cui i 3/5, pari al 3,3%, a carico dei datori di lavoro e i 2/5, pari al 2,2%, a carico dei lavoratori.

PRESTAZIONI EROGATE

Il Fondo attualmente eroga pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti e non pensioni anticipate. Il Fondo prevede tra le prestazioni, sotto determinate condizioni, la restituzione del contributo all'iscritto cessato dal servizio senza che sia stato maturato il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia. In tal caso è consentito richiedere la restituzione del contributo nella misura del 75% dei contributi versati.

PROPOSTA DI MODIFICA NORMATIVA

La base giuridica per valutare la portata della disposizione in esame è il testo concordato tra le aziende e le OO.SS. e ratificato il 24/11/2011.

Gli elementi qualificanti della proposta sono i seguenti:

l'erogazione di una prestazione pensionistica a carico del Fondo Esattoriali, aggiuntiva rispetto a quella prevista dall'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);

il diritto alla prestazione nel Fondo si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni dell'AGO;

c) la prestazione è calcolata secondo il sistema di calcolo contributivo di cui alla legge n. 335 del 1995, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione in rendita vigente al momento del pensionamento e relativo all'età dell'assicurato.

IPOTESI DI LAVORO

Sulla base dei dati 2016 estratti dagli archivi dell'Istituto relativi alla collettività degli assicurati e ipotizzando un andamento costante della popolazione assicurata, si è

³¹ Circolare n. 296 del 24 dicembre 1993.

proceduto ad una simulazione della spesa pensionistica a normativa vigente e a normativa variata determinando il differenziale in termini di maggior numero di pensioni e di flussi finanziari tra i due assetti normativi. I risultati delle elaborazioni sono riportati nella tabella seguente nell'ipotesi che la nuova disciplina trovi concreta applicazione dal 1° gennaio 2018.

Effetti finanziari derivanti dalla riforma della normativa del Fondo Esattoriale

- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica
(dati in migliaia di euro)

Anno	Per rate di pensione	Per restituzione contributi	Effetti complessivi
2018	-34	0	-34
2019	-78	+163	+85
2020	-170	+183	+13
2021	-305	+630	+325
2022	-730	+707	-23
2023	-1.516	+2.243	+727
2024	-2.175	+3.657	+1.482
2025	-3.258	+3.494	+236
2026	-4.947	+3.247	-1.700
2027	-6.510	+3.962	-2.548

Gli anzidetti effetti finanziari risentono dei seguenti fattori:

- l'onere della normativa vigente deriva dalle rate di pensioni (integrative) di vecchiaia e dalla restituzione dei contributi a coloro che si liquidano con la pensione anticipata nell'AGO e che vengono pagati in unica soluzione;
- l'onere della normativa variata deriva dalle rate di pensione (aggiuntive) derivanti dalle pensioni di vecchiaia e anticipate; queste ultime non previste dalla normativa vigente.

Si tenga presente che gli effetti complessivi dopo l'iniziale andamento irregolare avranno una crescita costante fino a raggiungere circa 30 milioni di euro nel 2035.

Al riguardo, si premette che si ritiene corretta l'impostazione metodologica adottata dalla RT in ordine alle poste che determinano la variazione degli oneri rispetto alla situazione attuale. In sostanza, si tratta dell'erogazione di prestazioni aggiuntive di anzianità (non previste finora) e della possibilità della restituzione del 75% dei contributi versati nel caso di insufficienza dei medesimi per il conseguimento della pensione integrativa a carico del Fondo (che non sarà più prevista).

Tuttavia, la RT non fornisce gli elementi necessari ad una puntuale valutazione della quantificazione, non indicando le platee annualmente coinvolte, gli importi unitari dei trattamenti o delle restituzioni sopra citati, i dati alla base di tali poste e le motivazioni della notevole erraticità che si riscontra negli oneri.

Comunque, in relazione all'eliminazione della possibilità della restituzione del 75% dei contributi versati nel caso di insufficienza degli stessi per il conseguimento della pensione integrativa, la RT stima minori uscite con il nuovo regime pari a meno di 1

milione di euro annui fino al 2022, che salgono a circa 2 mln nel 2023, per assestarsi intorno ai 3-4 milioni a partire dal 2024. Sul punto si osserva che il consuntivo 2015 del Fondo in questione presenta uscite per tale voce pari a circa 1 mln di euro, dopo che nel 2014 gli oneri si erano assestati intorno ai 4 mln di euro. Preso quindi atto della notevole variabilità degli importi in esame e ribaditi i limiti allo scrutinio della quantificazione per la mancanza dei dati rilevanti, si ritiene comunque ragionevole e in linea con l'ordine di grandezza riscontrato finora la stima riportata dalla RT.

Considerando, poi, che il medesimo rendiconto 2015 presenta spese per le pensioni integrative (di vecchiaia o ai superstiti) pari a 5,2 mln di euro (in calo rispetto ai 5,8 mln di euro del 2014) e che i maggiori oneri attesi scaturiscono esclusivamente dalla possibilità di erogazione di pensioni di anzianità aggiuntive, si ritiene nel complesso ragionevole la stima riportata dalla RT in termini di maggiori oneri pensionistici, pur ribadendo che non si dispone di elementi di valutazione che consentano una più puntuale verifica dell'onere e chiedendo maggiori informazioni in particolare in relazione al primo quinquennio di applicazione della nuova disciplina.

Si rileva, tuttavia, come desumibile dallo stesso andamento degli oneri e dei risparmi rappresentato nella RT, che a regime il divario fra i primi e i secondi, crescendo nel tempo, tenderà a stabilizzarsi su valori significativamente più elevati rispetto a quelli riportati nell'allegato 3. In particolare, secondo la RT, il valore massimo dell'onere complessivo si attesterà intorno ai 30 mln di euro nel 2035. Sul punto, si evidenzia che l'articolo di copertura (art. 20) non considera gli oneri correlati (non provvedendo pertanto alla relativa copertura) alla presente misura per il periodo a decorrere dal 2028, fermandosi ai 2,5 mln di euro circa relativi al 2027. Pur riscontrando il rispetto dell'obbligo di presentare, vertendosi in materia pensionistica, un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali (art. 17, co. 7, legge n. 196 del 2009), occorre segnalare, considerando il presente articolo unitamente all'articolo 20, l'assenza di coperture per gli anni successivi al 2027, per importi crescenti fino a raggiungere l'importo di 30 mln di euro nel 2035.

Articolo 2

(Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali)

Commi da 1 a 5

I commi in commento dispongono la sospensione dei termini di versamenti ed adempimenti tributari, compresi quelli derivanti dal pagamento delle cartelle emesse dagli agenti della riscossione³² in favore delle persone fisiche che al 9 settembre 2017 avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti colpiti dagli eventi alluvionali. Si precisa inoltre che non si provvede al rimborso di quanto già versato. La sospensione si

³² La norma interessa anche gli atti di accertamento esecutivi previsti dall'art. 29 del D.L. 78/2010, per i quali trovano applicazione le norme per il potenziamento della riscossione, scandenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 ed il 3 settembre 2018.

applica anche nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche aventi la sede legale o operativa nel territorio dei predetti comuni. Per il solo Comune di Livorno la sospensione è subordinata ad apposita richiesta del contribuente che, mediante autocertificazione trasmessa agli Uffici competenti dell'Agenzia delle entrate, dichiara l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda. La sospensione non riguarda le ritenute alle quali sono tenute i sostituti di imposta nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato³³.

Si dispone quindi che i versamenti e la cura degli adempimenti abbiano luogo in una unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.

La RT, dopo aver illustrato brevemente le disposizioni in commento, opera preliminarmente una distinzione tra gli effetti finanziari relativi al periodo 9 settembre 2017 - 31 dicembre 2017 da quelli riguardanti il periodo 1 gennaio 2018 – 30 settembre 2018. Nel primo arco temporale della sospensione (mesi dell'anno 2017) si rileva un differimento della riscossione delle entrate tributarie dal 2017 al 2018. In proposito, sulla base dei dati dei versamenti tributari afferenti i comuni sopra indicati e dell'andamento del gettito riscontrato nel periodo gennaio-agosto 2017 rispetto all'analogo intervallo di tempo del 2016 (sempre per i comuni individuati dal decreto) stima un ammontare sospeso (incluso tributi locali) dal 9 settembre 2017 al 31 dicembre 2017 di circa 55 milioni di euro, di cui 8,1 milioni relativi a tributi comunali. Ne derivano quindi i seguenti effetti finanziari (milioni di euro):

Sospensione eventi 9-10 settembre 2017	2017	2018
Effetti finanziari (entrate tributarie)	-55	+55

Rappresenta quindi che la stima tiene conto della limitazione dell'agevolazione, per il solo comune di Livorno, ai contribuenti che dichiarino l'inagibilità della casa di abitazione ovvero dello studio professionale o dell'azienda. In assenza di dati puntuali (di natura non fiscale) circa i danni effettivamente riscontrati tale valutazione è stata effettuata in misura forfetaria in linea con analoghi provvedimenti di sospensione e comunque in misura sufficientemente prudentiale.

Quanto al restante periodo interessato dalla sospensione dei versamenti, ovvero dal 1 gennaio al 30 settembre 2018, sulla base della stessa metodologia sopra indicata si stima un ammontare potenzialmente sospeso di circa 94 milioni di euro. Sotto l'aspetto strettamente di bilancio, la RT rileva che tale importo, riferito all'anno 2018, sarà comunque acquisito entro il medesimo anno 2018 e pertanto per la seconda parte del periodo di sospensione non si rilevano effetti in termini di minori entrate.

³³ Si precisa inoltre, attraverso l'esplicito richiamo dell'art. 6, comma 5 del D.Lgs. 472/1997, che nel caso di impossibilità per i datori di lavoro sostituti di imposta di curare gli adempimenti ed i versamenti ai quali sono tenuti nella predetta qualità nei termini di legge, è esclusa la punibilità per i casi in cui sussista la forza maggiore.

Al riguardo, si riscontra positivamente la metodologia seguita nella parte in cui per la stima degli effetti finanziari si assume la distinzione tra effetti riferiti al periodo settembre/dicembre 2017 e quelli riguardanti il restante periodo. Tuttavia si osserva che la RT non indica la banca dati utilizzata e si limita a fornire un valore complessivo del gettito, senza articolarlo per i tributi interessati dalla sospensione (IRPEF, IRES, IVA, IRAP, addizionale regionale, addizionale comunale IMU, TASI ed altri tributi locali), con il supporto di informazioni specifiche per tributo. Maggiori elementi informativi circa la disaggregazione del valore per tributo si rinvengono soltanto nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di cui si riporta di seguito un estratto:

(mln di euro)

	s/e	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi metereologici del 9-10 settembre 2017 - IRPEF	e	t	-9,70	9,70			-9,70	9,70			-9,70	9,70		
Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi metereologici del 9-10 settembre 2017 - IRES	e	t	-11,50	11,50			-11,50	11,50			-11,50	11,50		
Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi metereologici del 9-10 settembre 2017 - IVA	e	t	-20,40	20,40			-20,40	20,40			-20,40	20,40		
Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi metereologici del 9-10 settembre 2017 - IRAP	e	t					-3,10	3,10			-3,10	3,10		
Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi metereologici del 9-10 settembre 2017 - IRAP	s	c	3,10	-3,10										
Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi metereologici del 9-10 settembre 2017 - addizionale regionale IRPEF	e	t					-0,40	0,40			-0,40	0,40		
Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi metereologici del 9-10 settembre 2017 - addizionale regionale IRPEF	s	c	0,40	-0,40										
Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi metereologici del 9-10 settembre 2017 - addizionale comunale IRPEF	e	t					-0,20	0,20			-0,20	0,20		
Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi metereologici del 9-10 settembre 2017 - addizionale comunale IRPEF	s	c	0,20	-0,20										
Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi metereologici del 9-10 settembre 2017 - IMU quota Stato	e	t	-1,60	1,60			-1,60	1,60			-1,60	1,60		
Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi metereologici del 9-10 settembre 2017 - IMU/TASI quota Comune	e	t					-8,10	8,10			-8,10	8,10		

Si riscontra che la somma dei valori associati nel prospetto riepilogativo alle disposizioni in commento ed agli effetti ascrivibili al comma 6 corrisponde al valore complessivo indicato (55 mln di euro). Tuttavia stante l'ambito normativo della sospensione riguardante i versamenti tributari, senza eccezioni, la quantificazione è stata operata per i tributi locali con riguardo ad IMU/TASI ed addizionale IRPEF comunale, senza tener conto di altre fattispecie che potrebbero essere interessate dalla sospensione (imposta comunale sulla pubblicità, canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, imposte di scopo, imposta di soggiorno, contributo di sbarco). Appare opportuno un chiarimento in merito. Inoltre, al fine di poter riscontrare gli approfondimenti svolti utilizzando la banca dati disponibile³⁴, sarebbero utili informazioni maggiormente articolate, in particolare con riguardo alla stima riferita al Comune di Livorno³⁵, al fine di poter riscontrare il carattere prudenziale della quantificazione svolta. Andrebbe confermata inoltre l'assenza di squilibri di cassa per quanto concerne la sospensione dei versamenti per i primi 9 mesi del 2018.

Commi 6-8

Il comma 6 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 8,1 milioni di euro per l'anno 2017, al fine di compensare, nei comuni interessati, gli effetti finanziari negativi connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari. La ripartizione delle risorse tra i comuni interessati avviene con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Successivamente alla ripresa dei versamenti, dal 1° ottobre 2018, l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'IMU di spettanza dei singoli comuni pari alle somme assegnate a favore di ciascun comune.

La RT ribadisce che al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l'anno 2017 a carico dei comuni di cui al comma 1, connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti relativi all'IMU/TASI, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di euro 8,1 milioni per l'anno 2017, da ripartire tra i predetti comuni con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Successivamente alla ripresa dei versamenti dal 1° ottobre 2018, l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione recupera a carico dei comuni interessati, per il successivo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato, una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari alle somme assegnate a favore di ciascuno di essi nel 2017.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica evidenzia, per memoria, i seguenti valori in conto maggiori entrate/spese correnti:

³⁴ MEF- Statistiche sulle dichiarazioni -Persone fisiche - Anno di imposta 2015

³⁵ Per il quale si specifica che la valutazione è stata effettuata in misura forfetaria in linea con analoghi provvedimenti di sospensione e comunque in misura sufficientemente prudenziale.

(mln di euro)

			SNF				Fabbisogno				Ind. Netto			
	s/e	c/k	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
co.6	s	c	8,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
co.6	e	ext	0	8,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va *in primis* osservato che l'ammontare degli effetti d'impatto negativi stimati per il 2017, è calibrato dalla RT in riferimento al solo al mancato versamento del gettito IMU/TASI spettante, per il medesimo anno, ai comuni colpiti dagli eventi meteorologici indicati al comma 1, mentre la norma *de quo* rinvia alla compensazione della generalità degli effetti finanziari negativi e riconducibili alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari nei comuni che sono stati interessati dalla calamità (comma 1).

Sul punto, posto pertanto che potrebbero pertanto ipotizzarsi anche altri effetti negativi per la finanza pubblica nel 2017, dovuti alla sospensione del versamento anche di altri tributi locali e/o alla mancata devoluzione ai comuni di quote derivanti da compartecipazioni al gettito di tributi erariali (es. addizionale "comunale" sull'IRPEF), andrebbero richieste conferme circa la corretta quantificazione degli effetti d'impatto della sospensiva in argomento e, dunque, circa la congruità delle risorse iscritte nell'apposito fondo a compensazione per il 2017 che verrà destinato ai comuni interessati, in ragione della quota di risorse individuate in sede di riparto.

Inoltre, venendo anche alla norma per cui è stabilito che, a fini di "compensazione", l'Agenzia delle entrate-struttura di gestione provvederà a versare, nel 2018, in conto entrata al bilancio dello Stato, l'equivalente dell'importo del fondo corrisposto da quest'ultimo ai comuni, a compensazione della "sospensiva" i cui effetti si sono prodotti nel 2017, andrebbero esplicitate le ragioni per cui gli effetti d'impatto rappresentati nel prospetto di sintesi annesso alla RT interessano il solo saldo di competenza finanziaria, e non anche i cd. saldi di finanza pubblica, dal momento che il dispositivo influisce sugli effetti d'impatto da ritenersi già scontati nei saldi tendenziali a legislazione vigente relativamente ai singoli sottosectori del conto della PA, per le annualità 2017 e per il 2018.

Sul punto, si segnala quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, della legge di contabilità, circa l'obbligo della RT di evidenziare gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 7 con riferimento ai territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, proroga dal 30 ottobre 2017 al 31 maggio 2018 il termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi fino al 30 settembre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi. Come precedentemente previsto, alla ripresa dei versamenti, gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sono effettuati

anche mediante rateizzazione fini ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2018.

La RT ribadisce che la disposizione prevede che il pagamento dei contributi e dei premi non versati per effetto della sospensione prevista dal comma 13 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, avvenga a decorrere dal mese di maggio 2018 in massimo 24 rate mensili di pari importo (piuttosto che dal mese di ottobre 2017 ed in 18 rate mensili di pari importo).

Stima degli effetti finanziari
Oneri(+)/risparmi(-) in milioni di euro

2017	2018	2019	2020
+85,2	+170,4	-170,4	-85,2

Fa presente che la valutazione è stata effettuata ipotizzando che la totalità dei soggetti interessati scelga la rateizzazione del pagamento dei contributi non versati nel numero massimo di rate consentito dalla norma.

Afferma che agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 85,2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 170,4 nell'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica evidenzia, per memoria, i seguenti valori in conto maggiori entrate/spese correnti:

(mln di euro)

			SNF				Fabbisogno				Ind. Netto			
	s/e	c/k	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
co.7	e	co	0	0	0	0	-85,2	-170,4	170,4	85,2	-85,2	-170,4	170,4	85,2
co.7	s	c	85,2	170,4	-170,4	-85,2	0	0	0	0	0	0	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la misura proroga di 7 mesi il termine già sospeso sino al 30 settembre 2017, entro il quale devono essere effettuati i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria nei territori interessati dalla calamità di cui al comma 1, senza applicazione di sanzioni e interessi, ivi fornendo la RT una stima di sintesi degli effetti di impatto negativi sui saldi di finanza pubblica stimati per le annualità del quadriennio 2017/2020, andrebbero nondimeno richiesti ulteriori elementi di dettaglio circa i dati e parametri considerati nel computo, a partire dalla indicazione della generalità della platea dei contribuenti e dei valori medi retributivi "medi" ipotizzati per i beneficiati della sospensiva.

Inoltre, per quanto concerne le modalità di rappresentazione degli effetti sui saldi riportati nel prospetto di sintesi allegato alla RT, andrebbero esplicitati i criteri di imputazione per le singole annualità del quadriennio, in conto maggiori/minori spese, in termini di competenza finanziaria e di maggiori/minori entrate, in termini di impatto stimato sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 8 riduce di 100 milioni di euro per l'anno 2018 il Fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi, di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

La RT ribadisce che la disposizione prevede che il Fondo di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, finalizzato appositamente a far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi, sia ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2018.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica evidenzia, per memoria, i seguenti valori in conto maggiori entrate/spese correnti:

(mln di euro)

			SNF				Fabbisogno				Ind. Netto			
	s/e	c/k	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
co.8	s	c	0	-100	0	0	0	-100	0	0	0	-100	0	0

Al riguardo, posto che la norma si limita al definanziamento per 100 milioni di euro nel 2018 del fondo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento della riscossione a seguito di eventi calamitosi³⁶, andrebbe solo confermato che lo stanziamento interessato per il citato anno rechi la disponibilità relativa.

Articolo 3

(Estensione Split Payment a tutte le società controllate dalla P.A.)

L'articolo in esame modifica la vigente disciplina recata dall'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 in materia di scissione dei pagamenti (*split payment*), che rappresenta una speciale modalità di versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) introdotta nell'ordinamento italiano dall'articolo 1, commi 629-633 della legge n. 190 del 2014 (LS per il 2015)³⁷.

In particolare viene ulteriormente esteso³⁸ l'ambito applicativo soggettivo di tale meccanismo attraverso la riscrittura del comma 1-bis del citato articolo 17-ter, il quale ora include tra i soggetti destinatari di tale disciplina fiscale anche:

- gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona,
- le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 %,
- le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica o società assoggettata al meccanismo in parola e quelle partecipate per una quota non inferiore al 70% da qualsiasi amministrazione pubblica o società già assoggettata allo *split payment*.

³⁶ Capitolo 2146 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze.

³⁷ Con tale meccanismo si consente allo Stato di acquisire direttamente l'imposta dovuta poiché le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo IVA, devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

³⁸ Rispetto all'ultima modifica intervenuta con l'articolo 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

Per le società quotate in borsa di cui alla lettera d) dell'articolo 17-ter, si specifica, rispetto alla previgente normativa, che l'identificazione avviene agli effetti dell'IVA; resta tuttavia salva la possibilità che il Ministro dell'economia e delle finanze possa individuare, mediante proprio decreto, un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Si dispone inoltre che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente schema di decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle nuove norme di cui all'articolo in esame. Si specifica infine che le novelle hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data.

La RT dopo aver illustrato la norma³⁹ specifica che, considerando maggioritaria una partecipazione pari o superiore al 70% del capitale, rientrano nel perimetro dei soggetti tenuti ad applicare il meccanismo dello *split payment* anche le società a partecipazione congiunta da parte di più enti locali, ciascuno proprietario di una quota minoritaria, se la somma delle azioni o quote detenute è maggiore o uguale al 70%.

Ai fini della quantificazione utilizza le informazioni tratte dalla banca dati dello Spesometro 2014, e suddivide i soggetti per settore di attività economica. Individua quindi 45.341 fornitori delle società controllate che versano un valore complessivo di IVA pari a circa 906 mln di euro. Evidenzia poi che l'efficacia della norma si basa sull'ipotesi che i nuovi soggetti interessati dallo *split payment*, abbiano un grado di "fedeltà fiscale" maggiore dei loro fornitori nell'assolvimento degli obblighi di versamento dell'IVA⁴⁰.

Gli effetti netti, considerando l'entrata in vigore della disposizione dal 1° gennaio 2018, sono evidenziati nella tabella sottostante.

	Fornitori	Acquirenti
Numero	45.341	617
a) IVA	867.162	905.879
Tasso di infedeltà	14.93%	9.83%
b) Differenza tra il tasso di infedeltà dei fornitori e delle società controllate		5.10%
c) = a) * b)		
Incremento di Gettito IVA netta (in migliaia di euro)		46.200

³⁹ In particolare evidenza che l'estensione del meccanismo riguarda le società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni centrali diverse dalla Presidenza del consiglio dei Ministri e dai Ministeri, dalle pubbliche amministrazioni locali diverse da Regioni, Province, Comuni ed Unioni di Comuni, nonché dagli enti di previdenza; le aziende speciali, gli enti pubblici economici e le società, partecipate in misura maggioritaria dalle Amministrazioni pubbliche, dalle Autorità indipendenti e dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 nonché dalle loro controllate.

⁴⁰ Dalle elaborazioni effettuate indica che i fornitori hanno un valore di fedeltà fiscale pari al 14,93% mentre in media, per le società e gli enti sopra indicati il grado di affidabilità fiscale assume un valore inferiore e pari a 9,83% (più basso è l'indice maggiore è la *compliance* fiscale, cioè la conformità dei comportamenti alle regole fiscali). La differenza tra i due tassi prova che i nuovi soggetti individuati dalla novella in esame sono caratterizzati da un maggiore grado di affidabilità fiscale rispetto a quello dei fornitori.

L'incremento netto del gettito IVA è pari a 46,2 mln di euro ed è dato dal prodotto tra la differenza dei gradi di fedeltà fiscale (5,1%) e l'ammontare di IVA sulle cessioni ai nuovi soggetti interessati dalla norma in esame (906 mln di euro).

Gli effetti finanziari del recupero di IVA al netto di rimborsi e compensazioni è riportato nella seguente tabella:

	<i>(mln di euro)</i>		
	2018	2019	2020
Iva lorda (A)	57,7	57,7	57,7
Rimborsi e compensazioni(B)	11,5	11,5	11,5
Recupero Iva netta (A)-(B)	46,2	46,2	46,2

Al riguardo si evidenzia che la RT non permette di verificare i dati e le metodologie con cui sono stati stimati i valori riferiti all'IVA lorda ed ai rimborsi ed alle compensazioni. Infatti, la quantificazione è riferita esclusivamente agli importi di IVA netta che si presume di poter recuperare per effetto della disposizione in esame, mentre i valori lordi sono indicati senza alcun supporto informativo in merito. In più, a differenza delle quantificazioni presentate nelle RT annesse ai precedenti provvedimenti⁴¹ intervenuti sulla definizione della platea soggettiva dello *split payment*, il dato relativo ai rimborsi ed alle compensazioni è assunto per un valore complessivo senza suddivisione degli importi tra le due tipologie di situazioni fiscali positive⁴² in cui potrebbe trovarsi il contribuente.

Andrebbero chiarite le ragioni per cui la RT non utilizza dati risultanti dallo spesometro 2016, più aggiornati rispetto a quelli posti a base delle quantificazioni (spesometro 2014). L'utilizzo della più recente base dati avrebbe potuto avere ricadute sulla stima del recupero di gettito riveniente dalla disposizione in esame in relazione al fatto che per effetto dei diversi provvedimenti succedutesi dal 2014 ed aventi come obiettivo il contrasto dell'evasione fiscale⁴³, potrebbero essersi modificate le variabili, quali il tasso di infedeltà dei due settori in argomento con ipotizzabile conseguente variazione della differenza indicata (5,10%), che rappresenta uno dei due elementi su cui si fonda il calcolo del recupero di gettito.

Ulteriore approfondimento riguarda la stima delle maggiori entrate per l'anno 2020; infatti, a legislazione vigente, il 30 giugno 2020 dovrebbe rappresentare la data di scadenza dell'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti⁴⁴. Ciò detto è consequenziale affermare che il recupero di gettito per l'anno 2020 dovrebbe essere acquisito per la metà con un valore netto pertanto pari a 23,1 mln di euro. Nel merito si rammenta che analogo procedimento aveva adottato la già richiamata RT annessa al

⁴¹ Da ultimo si veda il D.L. 50/2017.

⁴² Cioè i rimborsi e le compensazioni.

⁴³ Ad esempio la norma sulla fatturazione elettronica (D.L. 66/2014 articolo 25) e la *cooperative compliance* (introdotta dal D.Lgs. n. 128 del 2015).

⁴⁴ È infatti questa la data fissata dall'Unione Europea quale scadenza per l'applicazione dello *split payment* (la prevede la decisione di autorizzazione 2017/784 del 25 aprile 2017, pubblicata in GUCE il 6/05/2017).

D.L. 50/2017 che aveva acquisito per l'anno 2020 valori pari alla metà del recupero di gettito stimato per gli anni precedenti.

Infine, andrebbe confermato che l'implementazione dell'estensione in parola possa essere svolta efficacemente dall'Amministrazione finanziaria avvalendosi delle sole risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4

(Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo)

Il comma 1 dell'articolo 4 sostituisce i primi tre periodi del comma 3 dell'art. 57-bis ([decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#)) che prevede un credito di imposta agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione.

La lettera *a)* del comma 1 stabilisce in 62,5 milioni di euro l'ammontare delle risorse da destinare per il 2018 al credito d'imposta citato, sostituendo la previsione in base alla quale lo stesso deve essere stabilito annualmente con DPCM. La lettera indica che la copertura degli oneri avvenga mediante riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Si prevede inoltre, come già precedentemente disposto, che le risorse destinate al riconoscimento del credito siano iscritte sul capitolo dello stato di previsione del MEF e trasferite nella contabilità speciale 1778.

La lettera *b)* del comma 1 aggiunge il comma 3-bis all'articolo 57-bis con il quale si prevede che, in via di prima applicazione, una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualità 2018, è destinata al riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, che si specifica possa essere anche *online*, effettuati dal 24 giugno 2017 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 50/2017) al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.

Il comma 2 aggiorna i riferimenti normativi del comma 6 dell'[articolo 9 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91](#) con cui si stabilisce l'esenzione dall'imposta di bollo per le istanze presentate presso le competenti direzioni generali del Ministero dei beni e delle attività culturali, sostituendo in particolare la lettera *c)* e sopprimendo la lettera *e)* del citato comma 6.

La RT illustra il contenuto della disposizione di cui al comma 1 e precisa che il credito d'imposta in esame è concesso nel limite complessivo di 62,5 milioni di euro e che alla copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198/2016.

Con riferimento al comma 2 la RT chiarisce che la disposizione conferma l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate al Ministero, ai sensi della normativa sul cinema e sull'audiovisivo e che essa non comporta effetti sul gettito in quanto mero adeguamento formale della normativa pregressa in considerazione dell'entrata in vigore della legge n. 220 del 2016. Conseguentemente, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, poiché la disposizione di cui al comma 1 opera secondo la logica del tetto di spesa non si hanno osservazioni. Anche con riferimento alle modifiche formali di cui al comma 2 non si hanno osservazioni.

L'indicazione per norma dell'onere del provvedimento (62,5 milioni di euro) risponde ad apprezzabili criteri di trasparenza. Nell'analizzare la disposizione oggetto di modifica (art. 57-bis) nella [nota di lettura 180/1](#) si era osservato infatti che, in relazione alla tecnica legislativa utilizzata, la scelta di non definire l'onere nel provvedimento ma di demandarlo a un DPCM attuativo, da aggiornare annualmente, non consente di operare una verifica preventiva della corretta quantificazione degli oneri.

Articolo 5

(Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l'anno 2018)

L'articolo modifica all'articolo 1, comma 718 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) e prevede la parziale sterilizzazione dell'aumento sia dell'aliquota IVA ridotta previsto per l'anno 2018 (all'11,14% dall'11,5% originariamente previsto) che delle accise sui carburanti previsto nel 2019 (in modo da determinare un maggior gettito pari a 10 milioni di euro anziché di 350 milioni come originariamente previsto).

Il **punto 1** del comma unico dell'articolo 5 modifica la lettera a) del comma 718 citato stabilendo la riduzione dell'aumento dell'"aliquota al 10%" da 1,5 punti percentuali a 1,14 punti percentuali per il 2018, portando così l'aliquota ridotta per l'anno prossimo all'11,14% e dell'ulteriore incremento previsto a decorrere dal 2019 da 0,5 a 0,86 punti percentuali, confermando, in questo modo, il livello stabilito dalla normativa previgente (12%).

Il **punto 2** nel modificare la lettera c) del comma 718 citato stabilisce che l'aumento per l'anno 2019 delle accise sulla benzina e sulla benzina con piombo, sul gasolio usato come carburante sia tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 10 milioni di euro anziché di 350 milioni di euro. Il punto prevede inoltre che resti invariato l'importo di 350 milioni di euro previsto per gli anni successivi al 2019.

La RT indica come, a legislazione vigente, agli incrementi di aliquota IVA e delle accise di cui alle disposizioni in commento siano ascritti gli effetti finanziari indicati nella tabella seguente.

(milioni di euro)

Legislazione vigente	2018	2019	2020	2021
Aliquota IVA ridotta:				
- nel 2018 incremento dal 10% all'11,5%	3.478,50	4.638,00	6.957,00	6.957,00
- nel 2019 incremento dall'11,5% al 12%				
- dal 2020 incremento dal 12% al 13%				
Accise	0,00	350,00	350,00	350,00

Sulla base di questi dati il Governo stima che l'intervento sull'aliquota IVA ridotta e sulle accise comporti i seguenti effetti finanziari (identici sui tre saldi di finanza pubblica):

(milioni di euro)

Effetti disposizione	2018	2019	2020	2021
Aliquota IVA ridotta:				
- nel 2018 incremento dal 10% all'11,14%	-840	0,00	0,00	0,00
- nel 2019 incremento dall'11,14% al 12%				
Accise	0,00	-340,00	0,00	0,00
Totale	-840,00	-340,00	0,00	0,00

Al riguardo si osserva che i valori indicati nella RT sono coerenti con quanto prospettato nelle precedenti RT di accompagnamento a disposizioni che sono intervenute sulla materia. Da ultimo si ricordano i commi 631-632 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017, con i quali si rinviava la decorrenza degli aumenti IVA al 2018 e si riducevano gli aumenti delle accise in modo da determinare un aumento di gettito di non meno di 350 milioni di euro. Nella relativa RT si precisava che "*gli effetti finanziari riconducibili alla nuova clausola sono stati stimati adoperando la stessa metodologia di stima utilizzata per la valutazione delle disposizioni precedenti*".

In concreto il Governo ascrive all'aumento di 1 punto percentuale di IVA ridotta un maggior gettito pari a 2.319 milioni di euro in ragione di anno, da cui si evince un minor gettito di 834,84 milioni di euro associato alla modifica di cui al punto 1 dell'articolo 5 in commento, arrotondato prudenzialmente, nella quantificazione del Governo, a 840 milioni di euro.

Si rammenta che, nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di stabilità per il 2016, il Governo, rispondendo a richieste di chiarimenti in merito all'utilizzo di dati dell'anno 2013 in luogo di dati più aggiornati che considerassero l'incremento del gettito IVA registrato successivamente, ha precisato che la valutazione degli effetti finanziari contenuta nella relazione tecnica era stata effettuata tenendo conto di quanto risultasse scontato in bilancio.

Si osserva che l'ipotesi di linearità di oscillazione del gettito associata a variazioni delle aliquote potrebbe essere utilmente supportata da maggiori elementi conoscitivi.

TITOLO II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI MISSIONI INTERNAZIONALI, FORZE DI POLIZIA E MILITARI

Articolo 6

(Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145 e disposizioni in materia contabile)

Il comma 1, alle lettere a) - c), apporta alcune modifiche e integrazioni agli articoli 2-4 della legge 21 luglio 2016, n.145, concernente la disciplina della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

In particolare, alla lettera a), all'articolo 2 (*Deliberazione e autorizzazione della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali*) della citata legge è inserito il comma 2-bis, in cui si stabilisce che le deliberazioni trasmesse dal Governo alle Camere, ivi indicate al comma 2 dell'articolo, sono corredate della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (n.1).

Inoltre, al comma 4, si modifica la norma prevedendo che fino all'emanazione dei decreti per il finanziamento delle missioni, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese mensili determinate in proporzione alle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 4 e che, a tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma 3 (n. 2).

Quindi, dopo il comma 4, è aggiunto il comma 4-*bis* in cui si prevede che fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare l'avvio delle missioni di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche (n. 3).

Poi, con la lettera b), si provvede poi a modificare l'articolo 3 (*Sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate*) della citata legge sulla disciplina della partecipazione alle missioni internazionali.

In particolare, al comma 1, primo periodo, è previsto che entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'interno per la parte di competenza e con il Ministro dell'economia e delle finanze, presenta alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione analitica sulle missioni in corso, anche ai fini della loro prosecuzione per l'anno successivo, ivi inclusa la proroga della loro durata come definita ai sensi dell'articolo 2, nonché ai fini dell'eventuale modifica di uno o più caratteri delle singole missioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel fondo di cui all'articolo 4, comma 1. Al terzo periodo è stabilito che la relazione analitica sulle missioni, "verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196", deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa che riporti espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza, nonché i dettagli atualizzati della missione (n. 1).

In aggiunta, dopo il comma 1, è inserito il comma 1-*bis*, in cui è stabilito che, ai fini della prosecuzione delle missioni in corso per l'anno successivo, la relazione di cui al comma 1 sia corredata della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (n. 2).

Alla lettera c) del dispositivo, si apportano le modifiche all'articolo 4 (*Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali*):

In particolare, al comma 4, è stabilito che sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per la prosecuzione delle missioni in atto le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese trimestrali determinate in proporzione alle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 4. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma 3 (n. 1).

Infine, dopo il comma 4 è inserito il comma 4-*bis* in cui si stabilisce che fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare la prosecuzione delle missioni in corso, come risultante dalle deliberazioni parlamentari di cui all'articolo 3, comma 1, entro dieci giorni dalla data di adozione di tali deliberazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle spese quantificate nella relazione tecnica di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*, a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo (n. 2).

La RT ribadisce che le disposizioni apportano delle modifiche alla legge n. 145 del 2016, concernente la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

In particolare, precisa che all'articolo 2 viene aggiunto il comma 2-*bis* in cui si prevede che le deliberazioni, concernenti la partecipazione alle nuove missioni siano

corredate da relazione tecnica verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze circa la correttezza degli oneri ivi quantificati (lettera a), n.1).

Inoltre, sulla modifica al comma 4 (lettera a), n. 2)), evidenzia che ivi si prevede che l'anticipazione di tesoreria venga erogata in relazione alle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 4 e non sulla base del fabbisogno finanziario che, tipicamente, è molto più elevato e che l'anticipazione sia concessa su base trimestrale e non più mensile.

Quindi, viene introdotto il comma 4-*bis* (lettera a), n.3)) che richiama una disposizione che è stata sempre contenuta in tutti i decreti legge concernenti la partecipazione alle missioni internazionali. Il comma prevede che fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare l'avvio delle missioni di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche.

In merito alla rettifica dell'articolo 3 comma 1, evidenzia poi che ivi viene introdotto il concerto anche del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alle relazioni annuali sulla partecipazione alle missioni internazionali che il Governo trasmette al Parlamento, ivi incluse la proroga delle stesse. Inoltre, viene previsto che le stesse siano corredate da relazione tecnica positivamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine alle spese di partecipazione alle missioni, coerentemente con la legge n. 196 del 2009, articolo 17, comma 3 (lettera b), numeri 1) e 2)).

Infine, sull'articolo 4, commi 4 e 4-*bis* della legge n. 145/2016 la RT precisa infine vengono replicate le modifiche di cui all'articolo 2, in ordine all'anticipazione che può essere richiesta dalle amministrazioni interessate nelle more dell'emanazione del DPCM (lettera c), numero 2)).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non evidenzia specifici valori.

Al riguardo, occorre soffermarsi sulle modifiche iscritte alle lettere a) e c), laddove, in particolare, viene stabilito che l'anticipazione di tesoreria, già riconosciuta in favore delle Amministrazioni interessate dalle missioni a valere della dotazione finanziaria prevista, avverrà d'ora innanzi rapportandosi la medesima alle risorse iscritte a valere dell'apposto fondo di cui all'articolo 4 della citata legge, e con cadenza "trimestrale" anziché "mensile" come invece previsto dalla norma vigente.

Nel contempo, è poi stabilito con l'inserimento del comma 4-*bis* all'articolo 2 della legge n. 145/2016, che fino all'emanazione dei decreti di autorizzazione delle missioni, al fine assicurare l'avvio delle operazioni, il ministro dell'economia e delle finanze potrà disporre un'anticipazione pari al 75 per cento degli oneri quantificati dalle RT annesse ai decreti.

Sul punto, richiamandosi *in primis* all'articolo 17, comma 4 della legge di contabilità e considerato che l'autorizzazione alla effettuazione di "anticipazioni" di tesoreria - ovvero, alternativamente, la disposta integrazione dell'ammontare massimo di quelle che sono già previste a legislazione vigente - almeno sul piano giuscontabile, determina il ricorso ad un istituto del tutto eccezionale della contabilità generale dello Stato in deroga ai principi generali a disciplina delle procedure e fasi della spesa - in cui la fase di esecuzione della spesa, è virtualmente anteposta a quella propriamente impegnativa - autorizzatoria, con articolati specifici riflessi anche sul piano delle scritturazioni per l'amministrazione dello Stato⁴⁵ - sembrerebbe suscettibile di riflettersi in una alterazione almeno del fabbisogno di cassa del settore statale dal lato della sua formazione, rispetto alla misura da ritenersi ad oggi già scontata nei saldi tendenziali redatti secondo il criterio della legislazione vigente, da cui potrebbero derivare effetti sul versante della sua copertura. In particolare, un'anticipazione non più mensile ma trimestrale potrebbe determinare una più consistente uscita anticipata di risorse con effetti sul fabbisogno.

Ne segue che sarebbero opportune rassicurazioni circa la piena compatibilità delle stesse, a fronte della misura del fabbisogno di cassa del settore statale già contemplata nei tendenziali a legislazione vigente.

Il comma 2 modifica l'articolo 9 (*Sperimentazione ed entrata in vigore*) del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, concernente il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a cui vengono apportate alcune seguenti modificazioni.

In particolare, alla lettera a), al comma 2 del citato articolo, laddove si prevede che le disposizioni dell'articolo 34 (*disciplina di impegni e pagamenti*) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, imperniate sul cd. "cronoprogramma", acquistino efficacia dal 1° gennaio 2019, salvo il comma 3 del medesimo articolo 34, le cui disposizioni già si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Con la lettera b), al comma 4, si estende a 24 mesi la sperimentazione inizialmente prevista per 12 mesi, a partire dal 1° ottobre 2016 per l'attuazione delle nuove definizioni impegno e pagamento previste dall'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La RT evidenzia che le disposizioni modificano l'articolo 9, commi 2 e 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 relativo, tra l'altro, alla sperimentazione del nuovo concetto di impegno e alla sua entrata in vigore.

In particolare, sulla lettera a), afferma che si posticipa al 1 gennaio 2019 l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 relativo all'assunzione degli impegni di spesa, la cui decorrenza era ad oggi prevista dal 1 gennaio 2018.

Quanto alla lettera b), si prolunga la sperimentazione del nuovo concetto di impegno di ulteriori dodici mesi rispetto alla scadenza del 30 settembre 2017 prevista a legislazione vigente.

⁴⁵ Sul punto, si rinvia alla disciplina di cui agli artt. 269-287 del R.C.G.S. di cui al R.D. 827/1924 e all'articolo 17 e seguenti del d.m. 14 ottobre 2007 a disciplina della regolarizzazione dei sospesi di tesoreria.

La relazione precisa che alle modifiche normative non sono ascritti effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non evidenzia valori.

Al riguardo, considerato il contenuto meramente ordinamentale delle norme in esame, non ci sono osservazioni.

Il comma 3 integra l'articolo 12 (*Copertura finanziaria*), comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 (*Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate*), laddove è ad oggi stabilita la copertura per 59.500.000 euro per l'anno 2017 degli oneri ivi previsti, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, La norma in esame precisa che debba avvenire il previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato di tali risorse.

Il comma 4, stabilisce analogamente che all'articolo 48 (*Copertura finanziaria*), comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, laddove è stabilito che la copertura di parte degli oneri debba avvenire mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, originariamente da destinarsi ai provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze di Polizia, per cui si prevede il previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

La RT evidenzia che entrambe le norme si rendono necessarie al fine di provvedere all'attuazione, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle variazioni contabili che garantiscono la copertura ai decreti legislativi del 29 maggio 2017 n. 94, concernente "Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244", e n. 95 recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche."

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non evidenzia effetti.

Al riguardo, senza ritornare sui problemi posti dalle norme originarie concernenti la possibilità di utilizzare a copertura disponibilità provenienti da residui⁴⁶, andrebbe

⁴⁶ In proposito, si ricorda quanto già segnalato a suo tempo in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo di riordino delle carriere delle Forze Armate, per cui si richiedeva un chiarimento circa la prevista

chiarita la necessità di prescrivere il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di risorse che già vi erano iscritte seppure a diverso titolo.

Il comma 5 incrementa di 140 milioni di euro per l'esercizio 2017, al fine di garantire la prosecuzione delle missioni internazionali per l'ultimo trimestre del 2017, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, prevedendosi che ai relativi oneri si provveda ai sensi dell'articolo 20.

La RT afferma che la norma si rende necessaria a garantire la prosecuzione delle missioni internazionali per l'ultimo trimestre del corrente anno, tenuto conto che con le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, avrebbero provveduto al finanziamento dei fabbisogni di spesa delle missioni solo fino al 30 settembre 2017.

In proposito, la RT segnala che il fabbisogno finanziario delle missioni per l'intero esercizio 2017, come da delibera del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017, è pari ad euro 1.428 milioni.

Le risorse disponibili sul fondo di cui al citato articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016, sono ad oggi pari ad euro 997 milioni, a cui vanno aggiunte quelle disponibili nello stato di previsione del Ministero della Difesa pari ad euro 291 milioni derivanti dalle riassegnazioni ONU e dalle somme iscritte sul Fondo Consumi intermedi anche a seguito della legge concernente: "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017".

Pertanto, la relazione conclude che l'ulteriore fabbisogno da coprire per l'ultimo trimestre del corrente anno è pari a 140 milioni di euro, di cui 45 milioni di euro per spese di funzionamento e 95 milioni per spese di personale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica evidenzia i seguenti valori in conto maggiori entrate/spese correnti:

(mln di euro)

	s/e	c/k	SNF				Fabbisogno				Ind. Netto			
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
co.5	s	c	95,02	0	0	0	95,02	0	0	0	95,02	0	0	0
co.5	e ⁴⁷	t/c	0	0	0	0	46,08	0	0	0	46,08	0	0	0
co.5	s	c	44,98	0	0	0	44,98	0	0	0	44,98	0	0	0

disponibilità di risorse dichiaratamente stanziata in conto residui del 2016 (di cui all'articolo 3, comma 155 della legge 350/2003), dal momento che tale modalità di iscrizione in bilancio, almeno per le spese di parte corrente, presupporrebbe sempre l'esistenza di un vincolo "giuridico contabile" sulle somme trasportate al nuovo esercizio. Cfr. Nota di Lettura n. 177, pagina 52. Analoghe interrogazioni erano state formulate anche sulle risorse già stanziata per la revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui al comma 4, come già segnalato anche a suo tempo in occasione del riordino delle carriere delle forze di polizia. Cfr. Nota di Lettura n. 176, pagina 19.

⁴⁷ Effetti riflessi

Al riguardo, va evidenziato nella deliberazione del 14 gennaio 2017⁴⁸ non risulta riportato il totale dell'onere per le n. 49 schede/Missione ivi contemplate, relativamente alla prevista spesa complessiva da sostenersi per il 2017 e indicato dalla RT in 1.428 milioni di euro, per cui andrebbe richiesto un quadro di sintesi delle risorse ad oggi impegnate per ciascuna delle missioni del 2017, con distinta evidenziazione del fabbisogno residuo relativamente alla prosecuzione della medesima per il periodo 1/10 - 31 dicembre 2017.

A tal fine, andrebbe peraltro evidenziato distintamente, per ciascuna autorizzazione alla prosecuzione, l'ammontare dei residui oneri da sostenersi distintamente a titolo di funzionamento e per oneri di personale, atteso che gli importi connessi e contabilizzati dal prospetto riepilogativo presentano un differente profilo di impatto sui saldi del 2017.

Inoltre, come stabilito espressamente dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S., circa la stessa componente d'oneri relativa alle spese di personale andrebbero richiesti i prospetti di computo degli oneri riflessi per l'Erario, con l'indicazione delle aliquote e parametri applicati per il loro calcolo.

Articolo 7

(Disposizioni in materia di personale delle forze di polizia e di personale militare)

I commi 1 e 2, mediante una modifica al comma 10 dell'articolo 12 (*Contingenti del personale del Corpo forestale dello Stato*) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*), modificano la destinazione delle risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato non impiegate. In base alla disposizione previgente tali risorse erano destinate nella misura del 50 per cento all'attuazione della revisione dei ruoli delle forze di polizia. Le norme in esame prevedono invece una diversa ripartizione nella misura seguente:

a) revisione dei ruoli delle forze di polizia per 30.120.313 euro per l'anno 2017; per 15.089.182 euro per il 2018; e per 15.004.387 euro a decorrere dal 2019;

b) assunzione, decorrere dal 1° dicembre 2017, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle dotazioni organiche, di un contingente di n. 137 unità per l'Arma dei carabinieri, n. 123 unità per la Polizia di Stato e n. 48 unità per la Polizia Penitenziaria e, a decorrere dal 1° novembre 2017, di n. 40 marescialli per il Corpo della Guardia di finanza e, a decorrere dal 1° febbraio 2018, di n. 22 allievi finanziari per il Corpo della Guardia di finanza, per un importo complessivo di 543.996 euro per il 2017, di 11.334.180 euro per l'anno 2018 e di 16.006.567 euro a decorrere dal 2019;

c) assunzione anticipata, nei rispettivi ruoli iniziali, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2017, quale anticipazione delle ordinarie facoltà assunzionali relative all'anno 2018, relativamente ad un contingente di n. 169 unità di allievi agenti nella Polizia di Stato, n. 54 unità di allievi nell'Arma dei

⁴⁸ Dalla ricognizione e rielaborazione dei dati finanziari contenuti nelle n.49 schede contenute nella deliberazione del CdM del 14 gennaio 2017, il totale della spesa per le missioni per il 2017 risulterebbe di 1.336,6 milioni di euro invece che 1.428 come affermato dalla RT. Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, XVII Legislatura, Doc. CCL, n.1.

carabinieri e n. 57 unità di allievi nella Polizia Penitenziaria, per un onere complessivo di 346.645 euro per l'anno 2017 e di 4.587.592 euro per l'anno 2018.

La RT ribadisce che le disposizioni sono volte a modificare l'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo n. 177 del 2016, al fine di destinare le risorse finanziarie corrispondenti dalle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato, e non impiegate per compensare il mancato transito di unità del personale del Corpo forestale, alle amministrazioni interessate, ai sensi dell'art 12, comma 7, lettera a), a completare il piano di assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia.

Quindi, evidenzia che tale piano consente di implementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, correlati al potenziamento dei servizi di contrasto della criminalità, con specifico riferimento alla recente minaccia terroristica.

La Tabella che segue riproduce la tabella 2 della RT che evidenzia i "risparmi" e dunque le risorse disponibili per ulteriori reclutamenti, relative ai mancati transiti in altre Amministrazioni degli appartenenti all'ex CfS., con l'indicazione del numero complessivo (n. 460 unità) e delle corrispondenti risorse annue (19,1 milioni di euro).

		TABELLA 2					
CORPI DI POLIZIA AMMINISTRAZIONI	MANCATI TRANSITI (art.12,co.7, lett.a) e b) del d.lgs n.177/2016	ASSUNZIONI	NUMERO UNITA' DA ASSUMERE	TRATTAMENTO FONDAMENTALE	TRATTAMENTO ACCESSORIO	TOTALE COMPLESSIVO	TOTALE ONERE A REGIME
ARMA DEI CARABINIERI	424	Tenenti del Ruolo forestale (1° corso di formazione)	9	€ 53.532,51	€ 3.744,55	€ 57.277,06	€ 515.493,54
		Allievi Marescialli (ad integrazione del VII° corso marescialli 2017-2019)	46	€ 45.585,33	€ 3.744,55	€ 49.329,88	€ 2.269.174,48
		Allievi carabinieri (ad integrazione del 137° corso allievi carabinieri)	369	€ 36.580,57	€ 3.744,55	€ 40.325,12	€ 14.879.969,28
		TOTALE	424				€ 17.664.637,30
POLIZIA DI STATO	3	Vice Ispettore	1			€ 53.440,00	€ 53.440,00
		Agente	2			€ 41.275,00	€ 82.550,00
		TOTALE	3				€ 135.990,00
VIGILI DEL FUOCO	31	Vigili del fuoco (graduatoria concorso pubblico a 814 posti)	31			€ 40.051,00	€ 1.241.581,00
		TOTALE	31				€ 1.241.581,00
GUARDIA DI FINANZA	1	Allievo maresciallo	1	€ 45.585,15	€ 5.173,56	€ 50.758,71	€ 50.758,71
		TOTALE	1				€ 50.758,71
MIPAAF	1	Area II F3	1	€ 32.695,00	€ 3.289,00	€ 35.984,00	€ 35.984,00
		TOTALE	1				€ 35.984,00
			460				€ 19.128.951,01

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti specifici effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

(mln di euro)

			SNF				Fabbisogno				Ind. Netto			
	s/e	c/k	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
co.1	s	c	-31,01	-31,01	-31,01	-31,01	-31,01	-31,01	-31,01	-31,01	-31,01	-31,01	-31,01	-31,01
co.1	e	t/c	0	0	0	0	-15,04	-15,04	-15,04	-15,04	-15,04	-15,04	-15,04	-15,04

La RT segnala che le risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato, previste a legislazione vigente e non esercitate, sono quantificate in complessivi euro 50.139.905, come risultanti dalla ricognizione di cui alla successiva Tabella 1, trasmessa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Tale quantificazione è stata effettuata tenuto conto di quanto segue:

- delle facoltà di assunzione relative agli anni 2015, 2016 e 2017, corrispondenti alle cessazioni del personale del Corpo forestale dello Stato riferite, rispettivamente, agli anni 2014, 2015 e 2016, secondo il dettaglio indicato nella Sezione A della Tabella 1 citata;
- delle facoltà assunzionali residue del Corpo forestale dello Stato, autorizzate secondo la legislazione vigente e non esercitate, secondo il dettaglio indicato nella Sezione B della Tabella 1 citata;
- dell'ammontare delle risorse finanziarie, corrispondenti a quanto previsto nella nota alla Tabella A, di cui al comma 1 del medesimo articolo 12, del decreto legislativo n. 177 del 2016, da detrarre rispetto alle risorse derivanti dalle lettere a) e b), secondo quanto indicato nella Sezione C della medesima Tabella 1, citata.

I mancati transiti di personale, rispetto al numero complessivo di unità spettanti alle singole amministrazioni, in base a quanto indicato nella Tabella A di cui al comma 1, dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 177 del 2016, ammontano a 460 unità per un costo a regime di 19.128.951 euro, secondo quanto riportato nella Tabella 2, elaborata sempre dal Dipartimento della funzione pubblica.

Conferma, sulla lettera a), che ivi vengono destinate al riordino forze di polizia: 30.120.313 euro per l'anno 2017, 15.089.182 euro per il 2018 e 15.004.387 euro a decorrere dal 2019.

TABELLA 1 - Sezione A - Autorizzazione facoltà di assunzione anni 2015, 2016 e 2017 (risparmi da cessazioni del personale del Corpo forestale dello Stato anni 2014, 2015 e 2016)											
ASSUNZIONI CORPO FORESTALE DELLO STATO	Unità cessate	Risparmi da cessazione	% Turn-over	Limite capitaro	Budget				Unità autorizzate (limite capitaro)		Risorse finanziarie a regime
Cessazioni 2014-Budget 2015 AUTORIZZATE CON IL PRESENTE DECRETO	159	€ 9.173.837,74	50%	80	€ 4.586.918,87				80		€ 4.586.918,87
Cessazioni 2015-Budget 2016 AUTORIZZATE CON IL PRESENTE DECRETO	167	€ 9.886.333,15	100%	167	€ 9.886.333,15				167		€ 9.886.332,15
Cessazioni 2016-Budget 2017 AUTORIZZATE CON IL PRESENTE DECRETO	144	€ 8.188.838,34	100%	144	€ 8.188.838,34				144		€ 8.188.838,34
TOTALE AUTORIZZAZIONI									391		€ 22.662.089,36
TABELLA 1 - Sezione B - Ricognizione delle residue facoltà di assunzione anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 (risparmi da cessazioni del personale del Corpo forestale dello Stato anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014)											
ASSUNZIONI CORPO FORESTALE DELLO STATO	Unità cessate	Risparmi da cessazione	% Turn-over	Limite capitaro	Budget	Unità autorizzate (a gravare su limite capitaro)	Progressioni verticali che incidono sulle risorse ma non sul limite capitaro	Oneri a regime (autorizzati totali)	Unità assunte (a gravare su limite capitaro)	disponibilità residue unità (limite capitaro)	Disponibilità residue facoltà assunzionali risorse finanziarie a regime
DPCM 18/10/2011 Rimodulazione rilasciata con nota DFP n.69812 10/12/2014 cessazioni anno 2010	262	€ 16.217.003,00	100%	262,00	€ 16.217.003,00	262	126	€ 12.485.196,70	71	191,00	€ 11.828.858,31
DPCM 21/01/2013 Rimodulazione rilasciata con nota DFP n.69812 10/12/2014 cessazioni anno 2011	233	€ 14.849.617,00	20%	47,00	€ 2.969.923,40	46	46	€ 2.158.309,42	0	47,0	€ 2.711.822,26
DPCM 23/09/2013 Rimodulazione rilasciata con nota DFP n.69812 10/12/2014 (art. 66, comma 9-bis, d.l. 112/2008) cessazioni anno 2012	267	€ 17.038.168,00	20%	53,00	€ 3.407.633,60	53	53	€ 2.486.747,81	0	53	€ 3.407.633,60
DPCM 23/09/2013 (art. 1, co.90 e 91.1.228/2012) cessazioni anno 2012			30%	80,00	€ 5.111.450,40	71	0	€ 2.836.006,25	0	80	€ 5.111.450,40
DPCM 08/09/2014 (art. 66, comma 9-bis, d.l. 112/2008) cessazioni anno 2013	177	€ 10.684.973,00	20%	35,00	€ 2.136.994,60	35	0	€ 1.376.499,60	0	35	€ 2.136.994,60
DPCM 08/09/2014 (art.1, co.464, l. 147/2013) cessazioni anno 2013				62,00	€ 2.438.370,72	62	0	€ 2.438.370,72	0	62	€ 2.438.370,72
TOTALE DIPONIBILITA' RESIDUE ASSUNZIONI AUTORIZZATE E NON ESERCITATE									468		€ 27.635.129,89
TABELLA 1 - Sezione C - Detrazione di 4 facoltà assunzionali del CFS (nota alla Tabella A comma 1 articolo 12 d.lgs. n. 177 del 2016)											
Detrazione di 4 facoltà assunzionali del CFS nota alla Tabella A comma 1 articolo 12 d.lgs. n. 177 del 2016	Qualifica						Oneri individuale	Unità da detrarre	IMPORTO DA DETRARRE		
	Allievi agenti						€	39.328,56	4	€ 157.314,24	
DIPONIBILITA' FINALE									Unità	RISORSE FINANZIARIE A REGIME	
									855	€ 50.139.905,01	

Sulla lettera b), la RT ribadisce che la norma reca anch'essa un'autorizzazione ad assumere in aggiunta alle facoltà assunzionali a legislazione vigente, per un limite di spesa di 543.996 euro per il 2017; di 11.334.180 euro per l'anno 2018; e di 16.006.567 euro a decorrere dal 2019, secondo il dettaglio della quantificazione ivi riportata dalla tabella che segue.

				Onere stipendiale annuo (parametri aggiornati da riordino)																		
Tipologia assunz.	Entità	Qualifica stipendiale	Base	Accessorio (dato medio 2017 FESI + straord.)	Totale	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024 e seguenti		
						mesi	Onere complessivo	mesi	Onere complessivo	mesi	Onere complessivo	mesi	Onere complessivo	mesi	Onere complessivo	mesi	Onere complessivo	mesi	Onere complessivo	mesi	Onere complessivo	mesi
ARMA	Straor.	137	Allievo car.	€ 18.648,81	€ 0,00	€ 18.648,81	1	€ 212.907,25	5	€ 1.064.536,24	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Carabiniere	€ 36.580,57	€ 3.744,55	€ 40.325,12	0	€ 0,00	7	€ 3.222.649,17	12	€ 5.524.541,44	12	€ 5.524.541,44	12	€ 5.524.541,44	11	€ 5.064.162,99	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Car. Scelto	€ 37.993,93	€ 3.744,55	€ 41.738,48	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	1	€ 476.514,31	12	€ 5.718.171,76	12	€ 5.718.171,76
			Totale oneri			1	€ 212.907,25	12	€ 4.287.185,41	12	€ 5.524.541,44	12	€ 5.524.541,44	12	€ 5.524.541,44	12	€ 5.524.541,44	12	€ 5.540.677,30	12	€ 5.718.171,76	12
POLIZIA	Straor.	123	Allievo Ag.	€ 13.950,00	€ 0,00	€ 13.950,00	1	€ 142.987,50	5	€ 714.937,50	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Agente	€ 36.580,57	€ 4.670,00	€ 41.250,57	0	€ 0,00	7	€ 2.959.728,40	12	€ 5.073.820,11	12	€ 5.073.820,11	12	€ 5.073.820,11	11	€ 4.651.001,77	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 37.993,93	€ 4.670,00	€ 42.663,93	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	1	€ 437.305,28	12	€ 5.247.663,39	12	€ 5.247.663,39
			Totale oneri			1	€ 142.987,50	12	€ 3.674.665,90	12	€ 5.073.820,11	12	€ 5.073.820,11	12	€ 5.073.820,11	12	€ 5.088.307,05	12	€ 5.247.663,39	12	€ 5.247.663,39	
POL. PEN.	Straor.	48	Allievo Ag.	€ 13.950,00	€ 0,00	€ 13.950,00	1	€ 55.800,00	5	€ 279.000,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Agente	€ 36.580,57	€ 3.218,92	€ 39.799,49	0	€ 0,00	7	€ 1.114.385,72	12	€ 1.910.375,52	12	€ 1.910.375,52	12	€ 1.910.375,52	11	€ 1.751.177,56	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 37.993,93	€ 3.218,92	€ 41.212,85	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	1	€ 164.851,40	12	€ 1.978.216,80	12	€ 1.978.216,80
			Totale oneri			1	€ 55.800,00	12	€ 1.393.385,72	12	€ 1.910.375,52	12	€ 1.910.375,52	12	€ 1.910.375,52	12	€ 1.916.028,96	12	€ 1.978.216,80	12	€ 1.978.216,80	
G. di FINANZA	Straor.	22	Allievo Fin.	€ 19.839,18	€ 0,00	€ 19.839,18	0	€ 0,00	6	€ 218.230,98	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Finanziere	€ 36.580,57	€ 5.173,56	€ 41.754,13	0	€ 0,00	5	€ 382.746,19	12	€ 918.590,86	12	€ 918.590,86	12	€ 918.590,86	12	€ 918.590,86	1	€ 76.549,24	0	€ 0,00
			Fin. Scelto	€ 37.993,93	€ 5.173,56	€ 43.167,49	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	11	€ 870.544,38	12	€ 949.684,78
			Subtotale oneri			0	€ 0,00	11	€ 600.977,17	12	€ 918.590,86	12	€ 918.590,86	12	€ 918.590,86	12	€ 918.590,86	12	€ 947.093,62	12	€ 949.684,78	
	Straor.	40	Al. Mar.	€ 19.839,18	€ 0,00	€ 19.839,18	2	€ 132.261,70	4	€ 264.522,40	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Al. Mar. (da 7° mese)	€ 36.580,57	€ 5.173,56	€ 41.754,13	0	€ 0,00	8	€ 1.113.443,47	10	€ 1.391.804,33	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Maresciallo	€ 45.585,33	€ 5.173,56	€ 50.758,89	0	€ 0,00	0	€ 0,00	2	€ 338.392,60	12	€ 2.030.355,60	10	€ 1.691.963,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Mar. Ord.	€ 47.647,21	€ 5.173,56	€ 52.820,77	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	2	€ 352.138,47	12	€ 2.112.830,80	12	€ 2.112.830,80	12	€ 2.112.830,80
	Subtotale oneri			2	€ 132.261,70	12	€ 1.377.965,82	12	€ 1.730.196,93	12	€ 2.030.355,60	12	€ 2.044.101,47	12	€ 2.112.830,80	12	€ 2.112.830,80	12	€ 2.112.830,80			
	tot.	62					€ 132.261,20		€ 1.978.943,04		€ 2.648.787,79		€ 2.948.946,46		€ 2.962.692,33		€ 3.031.421,66		€ 3.059.924,42		€ 3.062.515,58	
Totale oneri F.P. per STRAORDINARIE						€ 543.955,95	€ 11.334.180,07	€ 15.157.524,86	€ 15.457.683,53	€ 15.471.429,40	€ 15.576.434,97	€ 16.003.976,37	€ 16.006.567,53									

Quanto alla lettera c), la RT conferma l'autorizzazione ad assumere anticipatamente sulle facoltà assunzionali del 2018, per un importo di 346.645 euro per l'anno 2017 e di 4.587.592 euro per l'anno 2018, secondo il dettaglio che segue in tabella.

Evidenzia poi che la norma specifica che tali assunzioni sono disposte in deroga all'articolo 66, comma 10 del dl n. 112 del 2008, che prevede che le stesse avvengano, tra l'altro, previa dimostrazione delle cessazioni avvenute.

Il prospetto che segue, riproduce quello della RT dedicato alla quantificazione dei maggiori oneri previsti per il 2017 e 2018

				Onere stipendiale annuo (parametri aggiornati da riordino)											
Tipologia assunz.	Entità	Qualifica stipendiale	Base	Accessorio (dato medio) 2017 FESI + straord.)	Totale	2017		2018							
						mesi	Onere complessivo	mesi	Onere complessivo						
ARMA	Straor.	54	Allievo car.	€ 18.648,81	€ 0,00	€ 18.648,81	1	€ 83.919,65	5	€ 419.598,23					
			Carabiniere	€ 36.580,57	€ 3.744,55	€ 40.325,12	0	€ 0,00	3	€ 544.389,12					
			Car. Scelto	€ 37.993,93	€ 3.744,55	€ 41.738,48	0	€ 0,00	0	€ 0,00					
			Subtotale oneri			1	€ 83.919,65	8	€ 963.987,35						
PdS	Straor.	169	Allievo Ag.	€ 13.950,00	€ 0,00	€ 13.950,00	1	€ 196.462,50	5	€ 982.312,50					
			Agente	€ 36.580,57	€ 4.670,00	€ 41.250,57	0	€ 0,00	3	€ 1.742.836,58					
			Ag. Scelto	€ 37.993,93	€ 4.670,00	€ 42.663,93	0	€ 0,00	0	€ 0,00					
			Subtotale oneri			1	€ 196.462,50	8	€ 2.725.149,08						
P. Pen.	Straor.	57	Allievo Ag.	€ 13.950,00	€ 0,00	€ 13.950,00	1	€ 66.262,50	5	€ 331.312,50					
			Agente	€ 36.580,57	€ 3.218,92	€ 39.799,49	0	€ 0,00	3	€ 567.142,73					
			Ag. Scelto	€ 37.993,93	€ 3.218,92	€ 41.212,85	0	€ 0,00	0	€ 0,00					
			Subtotale oneri			1	€ 66.262,50	8	€ 898.455,23						
Totale oneri F.P. per ANTICIPI 2018						€ 346.644,65	€ 4.587.591,66								

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica annesso alla RT evidenzia, in relazione alla lettera a) in esame - per "memoria", trattandosi da effetti già contemplati nei saldi tendenziali - i seguenti valori in conto maggiori entrate/spese correnti:

(mln di euro)

	s/e	c/k	SNF				Fabbisogno				Ind. Netto			
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
co.2, l.a)	s	c	30,12	15,09	15,00	15,00	30,12	15,09	15,00	15,00	30,12	15,09	15,00	15,00
co.2, l.a)	e	t/c	0	0	0	0	14,61	7,32	7,28	7,28	14,61	7,32	7,28	7,28

	s/e	c/k	SNF				Fabbisogno				Ind. Netto			
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
co.2, l.b)	s	c	0,54	11,33	16,01	16,01	0,54	11,33	16,01	16,01	0,54	11,33	16,01	16,01
co.2, l.b)	e	t/c	0	0	0	0	0,26	5,50	7,76	7,76	0,26	5,50	7,76	7,76

	s/e	c/k	SNF				Fabbisogno				Ind. Netto			
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
co.2, l.c)	s	c	0,35	4,59	0	0	0,35	4,59	0	0	0,35	4,59	0	0
co.2, l.c)	e	t/c	0	0	0	0	0,17	2,22	0	0	0,17	2,22	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione dei risparmi accertati, pur considerando la dettagliata prospettazione fornita dalla RT, per effetto facoltà assunzionali già autorizzate in favore del disciolto Corpo forestale dello Stato nel triennio 2015/2017, 2014/2016 (Sezione A della Tabella 1), nonché delle facoltà assunzionali maturate e non esercitate anche nel quadriennio 2011/2015 (Sezione B della Tabella 1), per un numero complessivo di n. 855 unità, andrebbe non di meno richiesta un'integrazione alla RT recante l'indicazione dei parametri adottati nella determinazione dei risparmi contabilizzati per ciascuna annualità in relazione alle cessazioni dell'ex CFS, a partire dalla indicazione della spesa unitaria spesa sostenuta per le unità "cessate" nelle singole annualità, con la proiezione sul risparmio "complessivo" così individuato, ai sensi della disciplina limitativa relativa alla percentuale del turn over vigente nell'anno di riferimento, integrata, ove fosse stata prevista, anche dagli effetti del vincolo - massimale "numerico".

In proposito, andrebbero altresì richieste conferme in merito alla mancata considerazione dei risparmi "maturati" nell'organico del disciolto Corpo forestale dello Stato, in particolare per effetto delle cessazioni intervenute dal 2011 al 2014, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 78/2010, in cui si prevedeva che dal 2011 le risorse destinate al trattamento accessorio del

personale cessato venissero annualmente "ridotte", in misura proporzionale alla cessazione del personale, e perciò non più riportate in bilancio⁴⁹.

Inoltre, va evidenziato che ai sensi della normativa vigente (in part. articolo 3, comma 3, del decreto-legge 90 del 2014), il cumulo delle disponibilità derivanti dall'attuazione della disciplina del *turn over* per ciascuna annualità, sarebbe consentito nel limite di un arco temporale non superiore a *max* tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ragion per cui le disponibilità pregresse al 2014, indicate dalla RT come inoptate ed utilizzabili, avrebbero già dovuto formare economie di bilancio⁵⁰.

In definitiva, pur considerando che gli stanziamenti iscritti nel bilancio 2017/2019 dovrebbero scontare le risorse relative alle disponibilità maturate per effetto dell'applicazione nel *turn over* relativamente almeno alle annualità del precedente triennio (2014/2016)⁵¹, sarebbero utili supplementi informativi in merito alla corretta contabilizzazione nell'ambito di tali risorse di tutti gli effetti previsti da specifiche normative vigenti.

Infine, andrebbero richiesti elementi informativi in merito alle vacanze organiche ed ai fabbisogni delle forze di polizia, specificamente nei ruoli interessati dai reclutamenti aggiuntivi in argomento, al fine di fornire evidenza dell'assenza di posizioni "soprannumerarie" rispetto alla dotazione prevista dalla legislazione vigente per i profili di carriera interessati dai ciati reclutamenti.

Per i profili di quantificazione per i reclutamenti aggiuntivi nelle forze di polizia, andrebbero richiesti elementi di conferma in ordine ai parametri adottati nella quantificazione del costo medio annuo, distintamente per la componente retributiva del trattamento fondamentale e, soprattutto, gli emolumenti ricompresi ne trattamento "accessorio" delle unità ivi indicate dalla RT, rispetto a quelli rinvenibili dalla consultazione dai dati del Conto Annuale della R.G.S. e degli Allegati del personale annessi al bilancio 2018⁵².

Sulla lettera c), andrebbero altresì chiariti i criteri di attribuzione relativi al maggior onere unitario relativamente alla mensilità aggiuntiva del 2017, e alle mensilità

⁴⁹ Per una puntuale ricognizione dei criteri di calcolo delle disponibilità, si rinvia alla Circolare n. 11786 del 22, febbraio 2011.

⁵⁰ Nota di Lettura n. 54, pagina 21 e seguenti.

⁵¹ MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare 23 giugno 2016, Nota tecnica n. 1, pagina 13.

⁵² A tale proposito, va tuttavia evidenziato che i dati relativi al trattamento economico complessivo, in ragione unitaria, sono corrispondenti a quelli adottati nella scheda tecnica annessa al D.P.C.M. 10 ottobre 2017 inerente all'autorizzazione alla effettuazione di assunzioni da parte delle FF.PP. per ciascuna Amministrazione del comparto. Discorso analogo per il mancato trasferimento di una unità nel MIPAAF, il cui dato retributivo complessivo coincide con quello indicato nella tabella allegata al DPCM 14 aprile 2017. Ad ogni buon conto si segnala che il Conto Annuale 2016 della R.G.S. (dati aggiornati al 2015) evidenzia sensibili differenze relativamente al trattamento "accessorio". Cfr. DPCM 10 ottobre 2017, tabelle A-E; DPCM 14 aprile 2017, tabella 6; MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., Conto Annuale 2016, Dati relativi alle retribuzioni medie delle Forze di Polizia, sul sito internet del Dipartimento.

aggiuntive considerate, in conto 2018, nelle qualifiche corrispondenti nel grado di Allievo e Agente/Carabiniere.

Infine, in relazione alla contabilizzazione degli effetti d'impatto nel prospetto riepilogativo, andrebbero in ogni caso richiesti i prospetti di computo degli effetti "indotti", come espressamente previsto dalla Circolare n. 32/2010 del dipartimento della R.G.S⁵³.

Il comma 3 afferma che fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 (*Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*) e 2199 (*Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia*) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (C.O.M.), con provvedimenti dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze e della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative dei reclutamenti aggiuntivi di cui al precedente comma 2, lettere b) e c) del presente articolo, anche attraverso l'ampliamento dei posti dei concorsi già banditi e ancora in atto o conclusi nel 2017.

È quindi stabilito che per la Polizia di Stato e il Corpo di polizia penitenziaria, le modalità attuative possono comprendere lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del medesimo articolo, approvate successivamente al 31 dicembre 2016. Con i medesimi provvedimenti possono essere altresì definite le modalità attuative per le assunzioni nelle rispettive forze di polizia.

La RT ribadisce che la norma si limita a ribadire che la norma rinvia ai decreti, rispettivamente del Ministero dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e della difesa, per la definizione delle modalità attuative delle predette assunzioni straordinarie.

Evidenzia poi che con i medesimi decreti potrà essere previsto anche il ricorso all'ampliamento dei posti dei concorsi già banditi e ancora in atto, nonché, per la Polizia di Stato e la Polizia penitenziaria, allo scorrimento, in via eccezionale, delle graduatorie dei concorsi riservati ai volontari delle Forze armate, approvate successivamente al 31 dicembre 2016, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Analoga deroga è consentita per le assunzioni effettuate con il DPCM 4 agosto 2017, in attuazione dell'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non evidenzia specifici valori.

Al riguardo, ivi trattandosi di profili ordinamentali riconducibili alla disciplina assunzionale prevista dalla legislazione vigente per le forze di polizia, non ci sono osservazioni.

⁵³ a pagina 7.

Il comma 4 stabilisce che al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, nonché di presidio del territorio, anche al fine della salvaguardia delle professionalità esistenti, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2018, secondo i principi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti di una spesa di 3.066.000 euro annui, il personale operaio che, con contratto a tempo determinato, ha svolto nell'anno 2017 le attività di cui alla medesima legge n. 124 del 1985. Ai relativi oneri si provvede, a decorrere dal 2018, ai sensi dell'articolo 20.

La RT evidenzia che la disposizione autorizza l'Arma dei carabinieri, al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, nonché il presidio del territorio ad assumere, in via eccezionale, a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2018, secondo i principi della legge 5 aprile 1985, n. 124, il personale operaio che, con contratto a tempo determinato, ha svolto nell'anno 2017 le attività di cui alla medesima legge n. 124 del 1985, fermo restando il limite di spesa di 3.066.000 euro annui.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica evidenzia i seguenti valori in conto maggiori entrate/spese correnti:

(mln di euro)

	s/e	c/k	SNF				Fabbisogno				Ind. Netto			
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
co.4	s	c	0	3,07	3,07	3,07	0	3,07	3,07	3,07	0	3,07	3,07	3,07
co.4	e	t/c	0	0	0	0	0	1,49	1,49	1,49	0	1,49	1,49	1,49

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando che ivi trattasi di una autorizzazione formulata come tetto massimo di spesa, andrebbero non di meno richieste più puntuali indicazioni in merito alla platea assunzionale interessata dal reclutamento a tempo indeterminato nell'Arma dei carabinieri, nonché precise indicazioni circa l'onere medio annuo del relativo personale.

Nel caso in esame, nonostante sia espressamente previsto il vincolo del limite massimo delle risorse stanziare, va considerato il rischio che tutti quegli operai che si trovino ad aver svolto nel 2017 servizio a tempo determinato nell'Arma possano invocare la stabilizzazione, ragion per cui andrebbe richiesta una dettagliata rappresentazione della platea dei potenziali interessati e del trattamento economico annuo loro spettante, se non altro al fine di verificare il grado di adeguatezza delle risorse stanziare.

Il comma 5 modifica l'articolo 18, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, laddove è oggi disciplinata la facoltà di pernottamento in caserma del personale della polizia penitenziaria, prevedendo però che detta facoltà sia d'ora innanzi prevista a titolo "gratuito".

Il comma 6 stabilisce che agli oneri derivanti dalle minori entrate conseguenti all'applicazione del comma 5, valutati in euro 144.000 per l'anno 2017 e in euro 346.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e

speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

La RT afferma che la proposta emendativa è tesa a modificare l'articolo 18, comma 4, della Legge 395/1990 concernente l'Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria prevedendo la gratuità del pernottamento del personale del Corpo, compatibilmente con la disponibilità di locali, nelle caserme o negli alloggi di servizio, individuati dall'articolo 12, commi 1 e 3 del D.P.R. 314/2006.

La relazione precisa poi che da informazioni assunte presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria attualmente sono gestiti circa 800 alloggi destinati al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, al netto di quelli utilizzati per particolari esigenze di servizio e destinati ad accogliere il personale in missione addetto alla traduzione dei detenuti sull'intero territorio nazionale.

Evidenzia poi che talune tipologie di alloggi, quali le camere di pernottamento delle caserme agenti, contigue rispetto agli istituti penitenziari, essendo strutture rispondenti a finalità di prevalente interesse istituzionale, in quanto strumentali a favorire la permanenza del personale presso gli istituti medesimi, possono essere già utilizzate a titolo gratuito.

Per le altre tipologie di alloggi, comunque ad uso temporaneo è previsto un canone giornaliero di utilizzo, commisurato al costo dei servizi inclusi acqua, energia elettrica, riscaldamento, uso della mobilia ed altri servizi comuni connessi, stabilito con provvedimento del Direttore generale dei beni e servizi dell'Amministrazione penitenziaria, tenuto conto delle caratteristiche degli immobili, della loro ubicazione e dei servizi erogati.

I canoni per l'occupazione, commisurati al costo dei servizi connessi con il normale utilizzo degli alloggi, sono riversate al Capitolo 3530 dell'entrata dello Stato, Capo XI - "Entrate eventuali e diverse del Ministero della Giustizia" Art. 3 - "Recuperi, restituzioni e rimborsi vari".

Per quanto premesso, sulla base di un numero di alloggi presumibilmente disponibili, pari a circa n. 800 unità, al netto delle unità abitative strettamente riservate alle attività operative e per ragioni di sicurezza, e un canone mensile medio di 36 euro (compreso della quota degli oneri accessori) il minor gettito per l'Erario può essere quantificato come segue:

Unità abitative	Canone mensile medio forfettario	mesi	Minor gettito annuo
800	36 euro	12	345.600,00

Conclude riferendo che considerata la presumibile entrata in vigore delle disposizioni l'onere derivante dalle minori entrate per lo Stato, è quantificato in euro 144.000 per l'anno 2017 (in via prudenziale tenuto conto dei canoni non ancora corrisposti e da corrispondere per il periodo agosto/dicembre 2017) e in euro 346.000 a decorrere dall'anno 2018.

Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica evidenzia i seguenti valori in conto maggiori entrate/spese correnti:

(mln di euro)

	s/e	c/k	SNF				Fabbisogno				Ind. Netto			
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
co.5	e	ext	-0,14	-0,35	-0,35	-0,35	-0,14	-0,35	-0,35	-0,35	-0,14	-0,35	-0,35	-0,35
co.6	s	c	-0,14	-0,35	-0,35	-0,35	-0,14	-0,35	-0,35	-0,35	-0,14	-0,35	-0,35	-0,35

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce degli elementi di forniti dalla RT, in merito ai quali sembrerebbe comunque opportuna un'ulteriore conferma da parte del Governo, non ci sono osservazioni.

Il comma 7 modifica l'articolo 1094 (*Attribuzione dei gradi di vertice*), comma 3, al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (C.O.M.), laddove la durata minima dell'incarico di vertice delle Amministrazioni militari è portata a tre anni, senza possibilità di proroga o rinnovo. È stabilito che al termine del mandato, qualora il personale di cui al primo periodo non abbia raggiunto i limiti di età previsti per il grado, può esserne disposto, a domanda, il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con il riconoscimento in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante del trattamento pensionistico e dell'indennità di buonuscita che sarebbero spettati in caso di permanenza in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio.

Il comma 8 prevede che, nei casi in cui dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7, trovi applicazione il riconoscimento dei benefici previdenziali ivi previsti per effetto del mancato raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado, il Ministero della difesa comunica l'ammontare dei predetti maggiori oneri al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla copertura finanziaria dei conseguenti maggiori oneri previdenziali mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo per l'efficienza dello strumento militare di cui all'articolo 616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

Il comma 9 stabilisce che all'articolo 4, quarto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, recante norme in materia di ordinamento del Corpo della Guardia di finanza, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a tre anni e non è prorogabile né rinnovabile. Il Comandante generale, qualora nel corso del triennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del mandato."

Il comma 10 stabilisce che in fase di prima attuazione, i mandati in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, se di durata inferiore a tre anni comprese le proroghe, sono estesi fino alla durata di tre anni complessivi. Restano fermi i mandati in corso di durata pari o superiore a tre anni comprese le proroghe.

La RT afferma che le disposizioni sono volte a disciplinare la durata in carica dei vertici delle Forze Armate e della Guardia di finanza. In particolare, i commi 7 e 8 prevedono che qualora al termine del mandato (tre anni) il personale non abbia

raggiunto i limiti di età previsti per il grado può esserne disposto a domanda il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. L'eventuale onere trova copertura mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'art. 616 del D.Lgs. 66/2010.

Le ulteriori disposizioni recate ai commi 9 e 10 non determinano oneri.

Al riguardo, nel presupposto che la copertura degli eventuali oneri trovi adeguata compensazione a valere delle risorse iscritte nel fondo per l'efficienza dello strumento militare, non ci sono osservazioni. In ogni caso, sarebbe utile una conferma che la destinazione a copertura di parte delle risorse non pregiudichi gli altri interventi previsti a carico del medesimo fondo.

TITOLO III

FONDI ED ULTERIORI MISURE PER ESIGENZE INDIFFERIBILI

Articolo 8

(Monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica e finanziamento Fondo occupazione)

Il comma 1 riconosce, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alla misura di salvaguardia prevista dall'articolo 1, commi da 214 a 218, della legge di bilancio per il 2017 (si tratta delle disposizioni di salvaguardia pensionistica per i cd. "esodati"), i benefici di cui al citato comma 214 nel limite di 16.294 soggetti⁵⁴ e nel limite massimo di 112,2 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 179,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 152,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 121,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 86,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 53,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 27,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,1 milioni di euro per l'anno 2026, di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2030. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della predetta legge n. 232 del 2016, sono corrispondentemente rideterminati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.908,4 milioni di euro per l'anno 2017, 1.438,0 milioni di euro per l'anno 2018, 914,1 milioni di euro per l'anno 2019, 540,2 milioni di euro per l'anno 2020, 316,0 milioni di euro per l'anno 2021, 189,8 milioni di euro per l'anno 2022, 63,6 milioni di euro per l'anno 2023, 27,8 milioni di euro per l'anno 2024, 7,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,1 milioni di euro per l'anno 2026, di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2030, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo complessivo in 153.389 soggetti.

Il comma 2 incrementa il Fondo sociale per occupazione e formazione di 200 milioni di euro per l'anno 2017, 137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020, 139,8 milioni di euro per l'anno 2021, 84,7 milioni di euro per l'anno 2022, 18,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,8 milioni di euro per l'anno 2025.

⁵⁴ In luogo dei 30.700 previsti nella legge di bilancio per il 2017.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo secondo il seguente schema:

(mln di euro)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Utilizzo economie salvaguardia esodati	24,8	137,6	188,7	180,9	139,8	84,7	18,3		1,8					
Articolo 20 D.L. in esame	175,2							6,8		0,1	1,5	0,8	0,2	0,1

La RT afferma che la disposizione, a seguito delle attività di monitoraggio espletate, aggiorna i limiti numerici e di spesa di cui al comma 218 della legge n. 232 del 2016 e dà conseguentemente attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 221, della medesima legge. I riflessi finanziari della disposizione sono indicati nelle seguenti tabelle.

Tabella n. 1

PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIMITI NUMERICI E DI SPESA PROGRAMMATI PER LE OTTO SALVAGUARDIE COME RIDETERMINATI A SEGUITO LEGGE N. 232/2016																
Salvaguardia	Limiti numerici programmati	limiti di spesa programmati per anno (in milioni di euro)														
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totale
L. 214/2011 c.d. prima salvaguardia	64.374	210,0	668,0	1.083,8	1.186,5	936,3	590,3	228,9	113,6	56,0	25,7	8,0			5.107,1	
L. 135/2012 c.d. seconda salvaguardia	19.741	12,0	88,1	183,4	246,8	268,8	221,9	180,7	102,4	56,3	47,6	0,3			1.408,3	
L. 228/2012 c.d. terza salvaguardia	7.554	18,8	62,1	80,9	64,6	42,8	28,6	18,4	5,0	1,8	1,1	0,5			324,6	
DL. 102/2013 c.d. quarta salvaguardia	3.572	2,6	39,9	66,1	50,9	36,6	17,8	4,5	0,7	0,1	0,1	0,1			219,4	
L. 147/2013 c.d. quinta salvaguardia	3.871	0,0	40,8	55,3	35,9	26,0	19,4	12,6	2,6	0,3	0,0	0,0			192,9	
lavoratori titolari di congedo o permesso ex legge 104/92 eccedenti il limite numerico previsto dalla L. 124/2013 e dalla L. 147/2014	4.365	0,0	0,0	13,1	70,7	68,6	43,3	23,4	6,6	0,9	0,0	0,0			226,6	
L. 147/2014 c.d. sesta salvaguardia	16.818	0,0	10,0	135,9	207,0	163,1	118,3	89,3	45,2	14,4	1,0	0,0			784,2	
L. 208/2015 c.d. settima salvaguardia	16.800	0,0	0,0	0,0	138,0	254,0	231,0	177,0	112,0	65,0	28,0	1,0			1.006,0	
L. 232/2016 c.d. ottava salvaguardia	30.700					137,0	305,0	368,0	333,0	261,0	171,0	72,0	21,0	9,0	3,0	1.680,0
Totale	167.795	243,4	908,9	1.618,5	2.000,4	1.933,2	1.575,6	1.102,8	721,1	455,8	274,5	81,9	21,0	9,0	3,0	10.949,1

**Tabella n. 2 - cd Ottava
salvaguardia come
programmata da legge n.
232/2016 (articolo 1, commi da
214 a 218)**

<i>Limite numerico complessivo</i>	30.700
Anno	<i>Limite di spesa in mln di euro</i>
2017	137,0
2018	305,0
2019	368,0
2020	333,0
2021	261,0
2022	171,0
2023	72,0
2024	21,0
2025	9,0
2026	3,0
Totale	1.680,0

Tabella n. 3 - MONITORAGGIO ONERI c.d. OTTAVA SALVAGUARDIA - Art. 1 c. 214 e ss. Legge 11 dicembre 2016 n. 232

	Accolte	Onere accolte (in euro)	Giacenze	Onere associato alle giacenze (in euro)	Stima quota accoglimento riesami	Onere riesame (in euro)	numero totale	Onere totale monitoraggio (in euro)	Rideterminazione limiti di spesa in (mln di euro)
2017	8.621	83.686.168	875	13.894.886	783	14.589.631	10.279	112.170.685	112,20
2018	3.343	127.245.094	279	19.585.116	304	20.564.372	3.926	167.394.582	167,40
2019	1.070	137.101.539	21	20.537.234	97	21.564.095	1.188	179.202.867	179,30
2020	411	106.784.763	10	22.087.586	37	23.191.965	458	152.064.314	152,10
2021	301	78.327.580	3	20.892.756	27	21.937.394	331	121.157.730	121,20
2022	68	45.622.936	7	19.797.270	6	20.787.133	81	86.207.339	86,30
2023	20	17.671.315	2	17.551.407	2	18.428.977	24	53.651.699	53,70
2024	3	4.256.488	2	11.482.699	1	12.056.834	6	27.796.020	27,80
2025	0	2.254.937	0	2.377.090	1	2.495.944	1	7.127.970	7,20
2026	0	1.128.486	0	949.082	0	996.536	0	3.074.103	3,10
2027	0	540.948	0	453.345	0	476.013	0	1.470.306	1,50
2028	0	224.244	0	234.632	0	246.364	0	705.241	0,80
2029	0	54.147	0	65.637	0	68.918	0	188.702	0,20
2030	0	10.148	0	43.758	0	45.946	0	99.852	0,10
	13.837	604.908.794	1.199	149.952.496	1.258	157.450.122	16.294	912.311.412	912,90

Tabella n. 4

PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIMITI NUMERICI E DI SPESA PROGRAMMATI PER LE OTTO SALVAGUARDIE COME RIDETERMINATI A SEGUITO MONITORAGGIO VIII SALVAGUARDIA (OTTOBRE 2017)																				
Salvaguardia	Limiti numerici programmati	limiti di spesa programmati per anno (in milioni di euro)															Totale			
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029	2030
L. 214/2011 c.d. prima salvaguardia	64.374	210,0	668,0	1.083,8	1.186,5	936,3	590,3	228,9	113,6	56,0	25,7	8,0								5.107,1
L. 135/2012 c.d. seconda salvaguardia	19.741	12,0	88,1	183,4	246,8	268,8	221,9	180,7	102,4	56,3	47,6	0,3								1.408,3
L. 228/2012 c.d. terza salvaguardia	7.554	18,8	62,1	80,9	64,6	42,8	28,6	18,4	5,0	1,8	1,1	0,5								324,6
DL 102/2013 c.d. quarta salvaguardia	3.572	2,6	39,9	66,1	50,9	36,6	17,8	4,5	0,7	0,1	0,1	0,1								219,4
L. 147/2013 c.d. quinta salvaguardia	3.871	0,0	40,8	55,3	35,9	26,0	19,4	12,6	2,6	0,3	0,0	0,0								192,9
lavoratori titolari di congedo o permesso ex legge 104/92 eccedenti il limite numerico previsto dalla L. 124/2013 e dalla L. 147/2014	4.365	0,0	0,0	13,1	70,7	68,6	43,3	23,4	6,6	0,9	0,0	0,0								226,6
L. 147/2014 c.d. sesta salvaguardia	16.818	0,0	10,0	135,9	207,0	163,1	118,3	89,3	45,2	14,4	1,0	0,0								784,2
L. 208/2015 c.d. settima salvaguardia	16.800	0,0	0,0	0,0	138,0	254,0	231,0	177,0	112,0	65,0	28,0	1,0								1.006,0
L. 232/2016 c.d. ottava salvaguardia	16.294					112,2	167,4	179,3	152,1	121,2	86,3	53,7	27,8	7,2	3,1	1,5	0,8	0,2	0,1	912,9
Totale	153.389	243,4	908,9	1.618,5	2.000,4	1.908,4	1.438,0	914,1	540,2	316,0	189,8	63,6	27,8	7,2	3,1	1,5	0,8	0,2	0,1	10.182,0

Tabella n. 5 - Effetti disposizione in esame

(valori in mln di euro)

Anno	A) Limite di spesa VIII salvaguardia legge n. 232/2016	B) Limite di spesa VIII salvaguardia rideterminato da monitoraggio	C) Incremento fondo sociale per occupazione e formazione (attuazione articolo 1, comma 221, della legge n. 232/2016)	D) Ulteriore incremento fondo sociale per occupazione e formazione	E) Effetto complessivo disposizione (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)
2017	137,0	112,2	24,8	175,2	-175,2
2018	305,0	167,4	137,6		0,0
2019	368,0	179,3	188,7		0,0
2020	333,0	152,1	180,9		0,0
2021	261,0	121,2	139,8		0,0
2022	171,0	86,3	84,7		0,0
2023	72,0	53,7	18,3		0,0
2024	21,0	27,8	0,0		-6,8
2025	9,0	7,2	1,8		0,0
2026	3,0	3,1	0,0		-0,1
2027		1,5	0,0		-1,5
2028		0,8	0,0		-0,8
2029		0,2	0,0		-0,2
2030		0,1	0,0		-0,1

Ne deriva che gli oneri derivanti dai commi 1 (in relazione alle annualità per le quali è previsto un incremento, sia pur limitato, dei trattamenti previdenziali per l'ultimo provvedimento di salvaguardia rispetto alle previsioni) e 2 (in relazione all'incremento della dotazione del Fondo sociale per l'occupazione) dell'articolo in esame sono complessivamente pari a:

(mln di euro)

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
200	137,6	188,7	180,9	139,8	84,7	18,3	6,8	1,8	0,1	1,5	0,8	0,2	0,1

Ai predetti oneri si provvede secondo lo schema riportato nella descrizione del comma 3.

Al riguardo, si prende atto dei dati relativi alle economie registrate rispetto alle stime dell'ultimo provvedimento di salvaguardia contenuto nella legge di bilancio per il 2017. In relazione, comunque, al valore dei risparmi prospettici andrebbero fornite ulteriori assicurazioni. Comunque, l'innesto della disposizione in esame (comma 1) all'interno del vigente, duplice meccanismo di monitoraggio (rispetto dei limiti quantitativi dei beneficiari e dei limiti finanziari) rappresenta un sufficiente presidio a garanzia dei saldi di finanza pubblica. Anche alla luce di analoghi provvedimenti della medesima natura di quello in esame, appare utile una riflessione in ordine alla modalità di determinazione *ex ante* degli oneri dei provvedimenti di salvaguardia, che manifestano la tendenza ad una sovrastima degli oneri effettivi in sede previsionale.

In ordine all'utilizzo per nuove finalità di spesa dei risparmi registrati rispetto ai tendenziali scontati nei saldi, si rappresenta che il carattere ormai sistematico di tale operazione non sembra coerente con una prudente gestione del bilancio, in cui le poste in entrata e in uscita presentano spesso ed inevitabilmente margini di incertezza, destinati in linea di massima a compensarsi nel loro complesso fra scostamenti che determinano un miglioramento dei saldi ed altri che provocano un peggioramento degli stessi. Appare chiaro che utilizzare risorse corrispondenti a scostamenti "positivi" rispetto alle previsioni di bilancio per coprire nuove o maggiori spese tende a porre in pericolo, almeno astrattamente, l'equilibrio complessivo del bilancio, che trova uno dei suoi presidi nella sua unitarietà.

Articolo 9 **(Fondo garanzia PMI)**

Il comma 1 incrementa la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.

Il comma 2, inserendo il comma 2-ter nell'articolo 148 della legge n. 388 del 2000, dispone che per il 2017 le entrate di cui al comma 1, incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate, per l'importo di 23 milioni di euro, al citato Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

La RT illustra l'articolo, limitandosi a ricordare che le entrate indicate al comma 2 sono rappresentate dalle sanzioni comminate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. L'allegato 3 ascrive alla misura di cui al comma 1 effetti corrispondenti alle risorse indicate sia in termini di SNF che di indebitamento, mentre nessun impatto è registrato in termini di fabbisogno.

Al riguardo, nulla da osservare in termini strettamente contabili, atteso che l'imputazione di effetti al solo indebitamento netto (oltre che, naturalmente, al SNF) appare conforme al trattamento contabile in presenza di garanzie standardizzate secondo i criteri SEC2010. Ad ogni modo, si sottolinea il carattere scarsamente

prudenziale della mancata previsione di effetti in termini di cassa, sia pur rapportati ad una quota dello stanziamento previsto, da individuare sulla base del rischio di escussione delle garanzie⁵⁵.

Articolo 10

(Anticipazione risorse Fondo solidarietà dell'Unione europea)

La norma modifica l'articolo 20-ter del decreto-legge n. 8 del 2017 incrementando l'autorizzazione all'anticipazione del Fondo di solidarietà europeo (già prevista in misura pari a 700 milioni) di ulteriori 300 milioni, sempre a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183 del 1987.

La RT afferma che dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto l'anticipazione è erogata nei limiti delle disponibilità del Fondo di rotazione, già scontate nei saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe confermata la disponibilità degli ulteriori 300 milioni sul fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie e che le anticipazioni suddette non determinino ritardi nell'erogazione delle somme per le finalità previste dal fondo. Si ricorda che si tratta ai sensi della legge n.183 del 1987 di un fondo con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato tramite un apposito conto infruttifero. Si evidenzia pertanto la necessità di escludere eventuali effetti di cassa connessi alle ulteriori anticipazioni concesse, da compensare sulle somme che saranno trasferite dalla UE. Ulteriori elementi appaiono opportuni in merito alla presumibile tempistica di questi ultimi trasferimenti.

Articolo 11

(Fondo imprese)

Il comma 1, modificando l'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, dispone (lettera a)) che il Fondo per la crescita sostenibile, istituito nello stato di previsione del MISE, finanzia anche interventi in favore di imprese con rilevanti difficoltà finanziarie e almeno 500 lavoratori. Con la lettera b), che introduce il comma 3-ter nel citato articolo 23, viene stabilito che per i suddetti interventi possono essere concessi finanziamenti in favore di imprese di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge n. 347 del 2003 (si tratta delle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a) o b), del decreto legislativo n. 270 del 1999, purché abbiano, singolarmente o come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, almeno 500 lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, da almeno un anno), che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il

⁵⁵ Si ricorda che il paragrafo 20.254 del SEC2010 evidenzia infatti che le garanzie "standardizzate" coprono rischi di credito simili per un gran numero di casi e che, per esse, è possibile stimare quanti dei prestiti risulteranno inadempienti. Coerentemente, il paragrafo 5.197 indica che nelle garanzie *standard* i garanti sono perciò in grado di stimare la perdita media sulla base delle statistiche disponibili.

Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti. L'erogazione può avvenire anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo per la crescita sostenibile.

Il comma 2 incrementa per il 2018 di 300 mln di euro la dotazione del Fondo crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012 per le finalità di cui al comma 1, lettera b).

La RT, dopo averlo sinteticamente illustrato, afferma che, considerata la natura finanziaria delle operazioni che saranno effettuate dal fondo ai sensi della disposizione in esame, l'articolo comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e non di indebitamento netto.

Al riguardo, mentre non si hanno rilievi da formulare in ordine ai criteri di contabilizzazione sui saldi della misura in esame, si rappresenta che l'assenza di effetti in termini di indebitamento netto presuppone la natura di partita finanziaria degli interventi posti a carico del Fondo per la crescita sostenibile, correlata al carattere rotativo del medesimo Fondo. Tuttavia, poiché con il presente articolo si finanziano imprese in crisi, andrebbe attentamente valutata - rispetto all'ordinario utilizzo delle risorse stanziare nel Fondo - la probabilità che le risorse erogate non vengano restituite, con conseguenti riflessi anche in termini di contabilità economica. Il punto merita un chiarimento.

Articolo 12

(Procedura di cessione Alitalia)

Il comma 1 proroga al 30 aprile 2018 il termine per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 (si tratta delle procedure conseguenti all'invito per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria), al fine di consentire il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia — Società Aerea Italiana S.p.A. e dalle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria in corso di svolgimento.

Il comma 2, allo scopo di garantire l'adempimento delle obbligazioni di volo assunte dalla amministrazione straordinaria fino alla data di cessione del complesso aziendale senza soluzione di continuità del servizio di trasporto aereo e assicurare la regolare prosecuzione dei servizi di collegamento aereo nel territorio nazionale e per il territorio nazionale esercitati dalle società di cui al precedente comma 1 nelle more dell'esecuzione della procedura di cessione dei complessi aziendali, nonché allo scopo di consentire la definizione ed il perseguimento del programma della relativa procedura di amministrazione straordinaria, incrementa di 300 milioni di euro, da erogarsi nel 2018, l'ammontare del finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017. Tale importo può essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria ed è restituito entro il termine dell'esercizio. La durata del finanziamento, per la quota erogata nel 2017, è prorogata per ulteriori sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine indicato all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge n. 50 (5 novembre 2017). L'organo commissariale provvede al pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso della procedura di amministrazione straordinaria per far fronte alle indilazionabili esigenze gestionali delle predette società e per il perseguimento delle finalità di cui al programma dell'amministrazione straordinaria, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, ultimo comma, del regio decreto n. 267 del 1942.

Il comma 3 consente all'organo commissariale di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e dalle altre società del medesimo gruppo, a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali delle predette società, di esercitare la facoltà di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n. 270 del 1999 (si tratta della facoltà di sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria), sino alla data di efficacia della cessione dei predetti complessi aziendali; sino a tale data non trova applicazione quanto previsto dal comma 3 della medesima disposizione, in virtù della quale l'altro contraente può intimare per iscritto al commissario straordinario di far conoscere le proprie determinazioni nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell'intimazione, decorso il quale il contratto si intende sciolto. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo n. 270 del 1999, ai sensi del quale fino a quando la facoltà di scioglimento non è esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione. Nell'ambito delle procedure di cessione dei complessi aziendali delle società di cui al primo periodo del presente comma, trovano applicazione le disposizioni dettate per le imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 347 del 2003.

La RT ribadisce che la durata del finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017 è prorogata per ulteriori sei mesi decorrenti dalla data di concessione (e quindi fino al 5 maggio 2018).

Tale proroga determina, nel 2017, il venir meno del rimborso del finanziamento erogato in tale anno (il cui importo è pari a 600 milioni) e il posticipo all'anno successivo, comportando un peggioramento del fabbisogno del 2017 e un miglioramento del medesimo saldo nel 2018, per un corrispondente importo. L'incremento dell'importo del finanziamento, pari a 300 milioni nel 2018, non comporta invece effetti sul fabbisogno, in quanto il finanziamento è restituito nel medesimo anno.

Non si registrano effetti finanziari sull'indebitamento netto, rimanendo ferma la previsione del rimborso della somma erogata e quindi la natura finanziaria dell'operazione.

Al riguardo, con riferimento alla rappresentazione degli effetti finanziari del nuovo prestito sui saldi di finanza pubblica solo in termini di saldo netto da finanziare, si osserva che la stessa appare corretta nel caso in cui il prestito concesso venga considerato come partita finanziaria; diversamente, sarebbe rilevante anche in termini di indebitamento netto. Allo stesso modo il prestito in esame non esplica effetti in termini di fabbisogno in quanto si presuppone - ai sensi del disposto normativo - che lo stesso sia integralmente restituito nel medesimo esercizio (2018).

Contabilmente, infine, si segnala che l'allegato 3 registra correttamente l'effetto in termini di fabbisogno sul 2017 (in senso peggiorativo) e sul 2018 (in senso migliorativo) della proroga al maggio 2018 dell'obbligo di restituzione del prestito già erogato nel presente anno, inizialmente prevista nel corso dell'esercizio finanziario in cui è stata effettuata l'erogazione (2017).

Articolo 13

(Norme in materia di trasparenza societaria)

Il dispositivo, ai punti 1) -3), modifica ed integra gli articoli 120 e 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria cd. Legge "Draghi").

In particolare, al punto 1), integra l'articolo 120 (*Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti*), ivi inserendo il comma 4-*bis*, laddove si stabilisce che in occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento del relativo capitale - fermo restando quanto già previsto dall'articolo 106, comma 1-*bis* del medesimo T.U. in tema di offerta pubblica di acquisto totalitaria, per cui è stabilito che nelle società diverse dalle PMI, l'offerta "totalitaria" può essere promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata - il soggetto che effettui le comunicazioni previste dal medesimo articolo 120 debba fornire d'ora innanzi dichiarazione degli "obiettivi" che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi.

In tal senso, è previsto poi che nella dichiarazione debbano essere indicati, sotto la responsabilità del dichiarante: a) i modi di finanziamento dell'acquisizione; b) se agisce solo o in concerto; c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera; d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte; e) se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente.

È quindi stabilito che la CONSOB, con proprio regolamento, provveda all'elaborazione di disposizioni attuative della disciplina del contenuto di suddetta dichiarazione, nei casi in cui questa sia dovuta dai possessori strumenti finanziari dotati dei diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile, ovvero da speciali categorie di azionisti (2346-2349 c.c.) dotati del diritto di voto sugli argomenti specificamente indicati, ovvero, allorché ad essi sia riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto della società, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. In tal caso, la regolamentazione dovrà tener conto del livello della partecipazione e delle caratteristiche del soggetto tenuto alla dichiarazione, nonché dell'obbligo di trasmissione alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB, nel termine di 10 giorni decorrenti dalla data di acquisizione.

In aggiunta, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 185 (*Manipolazione del mercato*), è stabilito che se nel termine di sei mesi dalla comunicazione della dichiarazione intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata dovrà essere indirizzata senza ritardo alla società e alla CONSOB e portata alla conoscenza del pubblico secondo le medesime modalità, nel qual caso la nuova dichiarazione farà decorrere nuovamente il termine di sei mesi;

Inoltre, ai punti 2) e 3) del dispositivo, si aggiornano i riferimenti ivi già richiamati dal T.U., rispettivamente, dal comma 5 all'art. 120, in cui si prevede che d'ora innanzi il diritto di voto inerente alle azioni quotate od agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni o la dichiarazione prevista dal precedente comma 4-*bis*, non possa essere esercitato, e il comma 2 dell'articolo 193 (Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale), laddove si prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previsti, rispettivamente, dagli articoli 120, commi 2, 2-*bis*, ovvero, dai commi 4 e 4-*bis* (inserito con la norma in esame), e 122, commi 1, 2 e 5, del medesimo testo unico, nonché di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, nei confronti di società, enti o associazioni, si applicano le sanzioni amministrative ivi già previste alle lettere a)-c) della medesima norma.

La RT segnala che la norma proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La disposizione si limita infatti ad estendere l'ambito delle informazioni che l'acquirente di una partecipazione qualificata in una società quotata, è tenuto a comunicare in aggiunta a quelle dovute in base al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - D.Lgs.. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). In tale quadro nessun nuovo onere viene previsto a carico della finanza pubblica e le verifiche conseguenziali ai nuovi precetti rientrano a pieno nell'ambito delle attività di competenza della CONSOB che svolge già ora sulla base dell'art 120 TUF e che potrà assolvere con le proprie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 14

(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 in materia di revisione della disciplina della Golden Power e di controllo degli investimenti extra UE)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni al decreto-legge n. 21 del 2012:

a) all'articolo 1 viene aggiunto il comma 9, con il quale si prevede che, salvo che il fatto costituisca reato e ferme le invalidità previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione ad operazioni di acquisizione di partecipazioni in società operanti nei settori della difesa e sicurezza nazionale, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1-*bis*, si impone l'obbligo del parere delle commissioni parlamentari competenti in relazione ai regolamenti di cui al successivo numero 2, nel caso di operazione posta in essere da un soggetto esterno all'unione europea;

2) aggiungendo il comma 1-*ter*, si rinvia ad uno o più regolamenti l'individuazione, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, dei settori ad alta intensità tecnologica tra cui:

a) le infrastrutture critiche o sensibili, tra cui immagazzinamento e gestione dati, infrastrutture finanziarie;

b) tecnologie critiche, compresa l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, le tecnologie con potenziali applicazioni a doppio uso, la sicurezza in rete, la tecnologia spaziale o nucleare;

c) sicurezza dell'approvvigionamento di *input* critici;

d) accesso a informazioni sensibili o capacità di controllare le informazioni sensibili.

Con i medesimi regolamenti sono individuati altresì la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I regolamenti di cui al

primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo e sono aggiornati almeno ogni tre anni.

3) Al comma 2, si estendono gli obblighi di notifica già previsti per qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da o nei confronti di una società che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1 (ovvero quelli necessari a garantire l'operatività dei servizi pubblici essenziali o i beni e i rapporti strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni), anche alle società che detengono gli *asset* indicati o relativi al comma 1-*ter* sopra descritto.

4) Al comma 5 primo periodo, viene esteso l'obbligo di notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri da parte di società acquirenti esterne all'Unione europea anche in relazione alle operazioni di acquisizione di partecipazioni in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1-*ter*.

5) Al comma 6, primo periodo, viene aggiunto il pericolo per la sicurezza o l'ordine pubblico nel novero delle motivazioni per le quali l'acquisto può essere condizionato nella sua efficacia all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi o, in casi eccezionali di rischio, bloccato dall'opposizione del Governo. Inoltre si stabilisce che per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico è possibile prendere in considerazione la circostanza che l'investitore straniero è controllato dal governo di un paese terzo, anche attraverso finanziamenti significativi.

6) Al comma 7, oltre ad estendere all'esercizio di tutti i poteri speciali previsti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 21 l'obbligo di considerare i criteri oggettivi e non discriminatori riportati dal medesimo comma 7, si impone che, per le operazioni di cui al comma 5 (ovvero l'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in società che detengono gli attivi individuati come strategici), sia valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico.

c) All'articolo 3, aggiungendo il comma 8-*bis*, si dispone che per quanto non previsto dal presente decreto, alle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981. Non si applica in ogni il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della medesima legge.

Il comma 2 dispone che il presente articolo si applica solo alla procedura avviate in data successiva alla sua entrata in vigore.

La RT afferma che la norma proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto si provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La disposizione infatti, lì dove prevede nuove ipotesi sanzionatorie, si colloca all'interno del quadro precettivo già vigente, colmandone solo l'assenza di sanzione, i cui proventi andrebbero peraltro ad incrementare le risorse pubbliche.

Le verifiche relative all'acquisizione di partecipazioni strategiche sono già previste, come tipologia, nel quadro ordinamentale di cui al decreto-legge n. 21 del 2012, e non è previsto alcun incremento di risorse, trattandosi di attività che possono essere svolte dai Ministeri di volta in volta interessati a ragione dello specifico settore di intervento e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, del carattere sostanzialmente ordinamentale delle disposizioni e della natura degli

adempimenti previsti, il cui verosimile incremento rispetto alla situazione attuale appare comunque sostenibile a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.

Articolo 15

(Incremento contratto di programma RFI)

Il comma 1 autorizza la spesa di 420 milioni di euro per il 2017 per il finanziamento del contratto di programma - parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

La RT sottolinea che lo stanziamento serve a fronteggiare le esigenze relative alle opere e ai programmi di intervento non ancora finanziati.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa. Per i profili di impatto sui saldi, trattandosi del finanziamento di investimenti andrebbe confermato che si possano produrre effetti integralmente scontati nel 2017 anche sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto.

Articolo 16

(Disposizioni contabili urgenti per l'Associazione Croce Rossa italiana)

L'articolo prevede che al fine di garantire l'effettiva messa in liquidazione dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 (*Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183*) sono apportate le seguenti modificazioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La novella di cui al comma 1, lettera a), corregge - come osserva la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto - un errore presente nel testo fino ad ora vigente, il quale prevedeva il riparto di risorse finanziarie tra la vecchia e la nuova Associazione solo per il 2016 e non anche per il periodo transitorio successivo.

La novella di cui al comma 1, lettera b), numero 1), prevede che il suddetto Ente strumentale individui, con propri provvedimenti, i beni, mobili ed immobili, da trasferire in proprietà alla nuova Associazione. Tali beni, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 178, e successive modificazioni, e della novella di cui alla successiva lettera d), numero 1), sono costituiti da quelli provenienti da negozi giuridici modali, dai beni mobili acquisiti con contributi pubblici e, in generale, dai beni necessari ai fini statutari e allo svolgimento delle funzioni istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione (questi ultimi beni devono essere trasferiti entro il 31 dicembre 2017); la novella di cui alla lettera d), numero 2), conferma che anche gli altri beni, mobili ed immobili, rimasti di proprietà dell'Ente alla fine della liquidazione sono trasferiti alla nuova Associazione, la quale subentra in tutti i rapporti attivi e passivi (nella norma fino ad ora vigente, il trasferimento di questi beni opera dal 1° gennaio 2018, anziché dalla fine della liquidazione).

I suddetti provvedimenti dell'Ente, previsti dalla novella di cui alla lettera b), numero 1), hanno effetto traslativo della proprietà - fermi restando i limiti di opponibilità (di cui all'art. 2644 del codice civile) verso i diritti dei terzi -, costituiscono titolo per la trascrizione nonché titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di trasferimento in oggetto sono

esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni altra imposta o tassa connessa con il trasferimento.

Le novelle di cui alla lettera b), numero 2), e di cui alla lettera d), numero 1), confermando che la procedura di liquidazione dell'Ente strumentale è svolta dal 1° gennaio 2018, chiariscono che per essa trova applicazione la disciplina generale in materia di liquidazione coatta amministrativa, mentre, nel testo fino ad ora vigente, si faceva riferimento sia a quest'ultima (cfr. l'art. 4, comma 7, del D.Lgs. n. 178, e successive modificazioni) sia alla disciplina (di cui alla L. 4 dicembre 1956, n. 1404) sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico (cfr. l'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 178, nella versione fino ad ora vigente). La novella di cui alla medesima lettera d), numero 1), reca inoltre norme procedurali specifiche ai fini della liquidazione in oggetto.

La novella di cui alla lettera c) si limita a modificare un richiamo normativo interno al D.Lgs. n. 178, sia per correggere un errore materiale sia per coordinare il richiamo con la novella di cui alla lettera d), numero 1).

La RT riferisce che il testo vigente del decreto legislativo n. 178 del 2012 in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa italiana, a norma dell'articolo 2 della legge n. 183 del 2010, necessita di integrazioni dirette a disciplinarne la fase liquidatoria e a colmare lacune procedurali.

Nel dettaglio:

- le modifiche e le integrazioni all'articolo 4 e all'articolo 8, comma 2, primo e secondo periodo, disciplinano in modo organico la messa in liquidazione dell'Ente e il trasferimento del patrimonio dall'Ente all'Associazione, superando sovrapposizioni normative e mancato coordinamento delle vigenti norme la cui permanenza comporterebbe la necessità di un rinvio della soppressione e messa in liquidazione dell'Ente.

In particolare è necessario provvedere, oltre alla ricollocazione del personale ancora rimasto in capo all'Ente, coordinare ed omogeneizzare le due diverse procedure liquidatorie "speciali" (ante 2011 e post 2018). La liquidazione, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del decreto di riordino, è sottoposta alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e s.m.L, mentre è ancora in atto una liquidazione ex articolo 4 del decreto legislativo 178/2012.

Tali diverse procedure determinerebbero un diverso trattamento dei creditori che con il presente intervento si supera. Con specifico riferimento alla durata degli organi della liquidazione amministrativa, si è introdotto lo stesso termine previsto all'articolo 15 comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Si prevede, inoltre, che il commissario liquidatore si avvalga, fino alla conclusione delle attività connesse alla gestione liquidatoria, di numero di unità di personale da individuare nell'ambito del contingente già nominato dal Presidente nazionale della CRI quale propedeutico alla gestione liquidatoria e con le medesime modalità di cui al medesimo comma 2 dell'articolo 8 del d. lgs. 178/2012.

Per tale personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il trasferimento che dovrebbe avvenire il 1° gennaio 2018, anche in sovrannumero presso le altre pubbliche

amministrazioni, è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del Commissario Liquidatore.

La norma non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto il passaggio del personale presso le altre PPAA avverrà con contestuale trasferimento delle risorse ed, inoltre, qualora lo stesso venga effettuato in soprannumero, si prevede il divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo professionale. Infine, la prevista esenzione dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni dall'Ente CRI all'Associazione si configura quale rinuncia a maggior gettito, considerato che il trasferimento dei suddetti beni scaturisce dallo stesso provvedimento che ne prevede l'esenzione;

le modifiche all'articolo 2, comma 5 e all'articolo 6, comma 4, correggono errori di scrittura delle norme;

La RT afferma che dalle disposizioni in oggetto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non evidenzia valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, un supplemento di riflessione occorre richiedere in merito alla lettera d), laddove si provvede alla riformulazione dell'articolo 8, comma 2 del decreto-legge n.178/2912, dal momento che ivi si stabilisce che il commissario liquidatore si avvalga, fino alla conclusione delle attività connesse alla gestione liquidatoria, di personale da individuare nell'ambito del contingente già nominato dal Presidente nazionale della CRI, quale propedeutico alla gestione liquidatoria e con le medesime modalità di cui al medesimo comma 2 dell'articolo 8 del d. lgs. 178/2012.

Per tale personale, pur assegnato ad altra amministrazione, la norma prevede che il trasferimento entro il 1° gennaio 2018, anche in soprannumero, presso le altre pubbliche amministrazioni, sia differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del Commissario Liquidatore.

Ora, dal momento che la RT riferisce che la norma non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto il passaggio del personale presso le altre PPAA avverrà con contestuale trasferimento delle risorse e che lo stesso sarà effettuato anche in soprannumero, sia pure, in tal caso, associandosi al divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo professionale, va evidenziato che la creazione di posizioni "soprannumerarie" costituisce profilo espressamente derogatorio di un divieto generale stabilito dall'articolo 6, comma 1, del T.U.P.I.

Articolo 17

(Disposizioni urgenti in materia di finanziamento della bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del comune di Matera)

Il comma 1 assegna al soggetto attuatore degli interventi del programma di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio 27 milioni di euro per l'anno 2017.

Il comma 2 trasferisce al Comune di Matera 3 milioni di euro per l'anno 2017 per interventi urgenti di bonifica ambientale e rigenerazione urbana.

Il comma 3 provvede agli oneri recati dai commi precedenti e pari a 30 milioni di euro per il 2017, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013, destinati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite definitivamente all'Erario.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, si rammenta che i proventi delle aste sono versati al GSE (Gestore dei servizi energetici) che successivamente li trasferisce comprensivi degli interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione per almeno il 50 per cento dei proventi rivenienti dalla vendita all'asta derivante da obblighi comunitari, ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE come modificata dall'articolo 1 della direttiva 2009/29/CE⁵⁶. Ciò premesso, andrebbe

⁵⁶ Almeno il 50% dei proventi della vendita all'asta di quote è utilizzato per uno o più dei seguenti scopi:

- a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici, favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
- b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il 20% di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di incrementare l'efficienza energetica del 20% per il 2020;
- c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei paesi in via di sviluppo che avranno ratificato l'accordo internazionale sui cambiamenti climatici; trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali paesi;
- d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella Comunità;
- e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO₂, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei paesi terzi;
- f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;
- g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori che rientrano nella presente direttiva;
- h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso;
- i) coprire le spese amministrative connesse alla gestione del sistema comunitario.

assicurato che l'acquisizione all'erario dei proventi in esame non comprometta le finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle predette risorse e i relativi obblighi di destinazione.

Articolo 18

(Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza)

Il comma 1 dispone, al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996, l'accantonamento per il 2017 della somma di 21,5 milioni di euro, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017.

La somma di cui al periodo precedente è così ripartita:

- 9 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità ed innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico;
- 12,5 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'individuazione delle strutture di cui al comma 1.

La RT esclude che la norma comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a destinare a specifiche finalità risorse accantonate, previa sottoscrizione in sede di Conferenza Stato-regioni di Intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017.

Al riguardo, si rappresenta che l'accantonamento *ad hoc* di 21,5 mln di euro nell'ambito delle risorse complessive del FSN potrebbe determinare, sia pur in modo molto contenuto, una insufficienza delle risorse complessive del FSN stesso (al netto di quelle in esame) rispetto alle esigenze del SSN, sulle quali dovrebbe essere stato calibrato l'importo totale delle risorse indicate quale livello massimo al cui finanziamento concorre lo Stato.

Articolo 19

(Liberalizzazione in materia di collecting diritti d'autore)

Il comma 1 apporta alcune modifiche alla legge n. 633 del 1941 in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. In particolare, estende a tutti gli organismi di gestione collettiva (e non anche alle entità di gestione indipendente) stabiliti in Italia, la possibilità di operare direttamente sul territorio italiano come intermediari per la gestione dei diritti d'autore,

affiancandosi alla Società italiana autori ed editori (SIAE), che attualmente opera in regime di esclusiva.

Il comma 2 dispone che per gli organismi di gestione collettiva, stabiliti in Italia, l'esercizio dell'attività di intermediazione è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il comma 3 conseguentemente aggiorna le disposizioni del decreto legislativo n. 35 del 2017, di recepimento della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.

La RT afferma che la misura non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, relativamente alla attività di verifica del rispetto dei requisiti posseduti dagli organismi di gestione collettiva da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, andrebbe assicurato che alla predetta attività l'Autorità possa farvi fronte con le risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 20 **(Disposizioni finanziarie)**

Commi 2-5 e 7-8

La norma reca le disposizioni finalizzate alla copertura finanziaria del presente provvedimento.

Il comma 2 incrementa di 130 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il comma 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2018.

Il comma 4 modifica l'articolo 11, comma 11, del decreto-legge n. 8 del 2017, sopprimendo l'obbligo per la Cassa per i servizi energetici e ambientali di versare 80 milioni di euro per il 2018 sul conto corrente fruttifero appositamente aperto presso la tesoreria centrale.

Il comma 5 dispone che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 6, comma 5, 7, comma 4, 8, 9, 11, 12, 15 e dai commi 2, 3 del presente articolo e dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) e l) del presente comma, pari a 1.175,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.425 milioni di euro per l'anno 2018, a 354,566 milioni di euro per l'anno 2019, a 162,566 milioni di euro per l'anno 2020, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,089 milioni di euro per l'anno 2022, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2023, a 9,866 milioni di euro per l'anno 2024, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,866 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,14 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,866 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,266 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,166 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,066 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031 e, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 1.487,873 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

- a) quanto a 1.092,879 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco allegato 1 al presente decreto;

- b) quanto a 37,677 milioni di euro per l'anno 2017 mediante riduzione del fondo da ripartire per la destinazione dell'extra gettito sui canoni di abbonamento alla televisione agli interventi di cui all'articolo 1, comma 160, lettere a), b) e c), della legge n. 208 del 2015;
- c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dello sviluppo economico per il rimborso dei crediti spettanti ai gestori degli impianti "nuovi entranti", versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite definitivamente all'Erario.
- d) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo delle somme versate entro il 30 settembre 2017 all'entrata del bilancio dello Stato e derivanti ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. L'utilizzo di tali somme è condizionato alla previsione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano state riassegnate ai pertinenti programmi e che siano acquisite definitivamente all'Erario;
- e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.898,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 359,185 milioni di euro per l'anno 2019, a 142,913 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,325 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,727 milioni di euro per l'anno 2023, a 1,482 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,236 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 96,085 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.504,213 milioni di euro per l'anno 2018, a 449,561 milioni di euro per l'anno 2019, a 233,289 milioni di euro per l'anno 2020, a 90,701 milioni di euro per l'anno 2021, a 90,376 milioni di euro per l'anno 2022, a 91,103 milioni di euro per l'anno 2023, a 91,858 milioni di euro per l'anno 2024, a 90,612 milioni di euro per l'anno 2025, a 90,376 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e a 1,487 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto;
- f) quanto a 334 milioni di euro mediante versamento, nell'anno 2018, all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui sul capitolo 7400 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191;
- g) quanto a 200 milioni di euro mediante versamento, nell'anno 2018, all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte nell'anno 2017 in conto competenza sul capitolo 7400 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191;
- h) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 2,83 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (cd. FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282;
- i) quanto a 250 milioni per l'anno 2017, in termini di fabbisogno, mediante corrispondente versamento delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, da detenere sul predetto conto sino al termine dell'esercizio.

Il comma 7 dispone che con riferimento alle risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, utilizzate quanto a 30 milioni di euro a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 17 a valere sulla quota destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e quanto a 30 milioni ai sensi del comma 5, lettera c), del presente articolo a valere sulla quota destinata al Ministero dello sviluppo economico,

i decreti di ripartizione delle risorse derivanti dai proventi delle aste effettuino negli esercizi successivi gli opportuni conguagli, al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto articolo 19 e del vincolo di destinazione a investimenti con finalità ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009.

Il comma 8 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può altresì disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa

La RT, con riferimento ai commi da 2 a 5 e da 7 a 8, si limita a descrivere la norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riporta i seguenti risultati sui saldi di finanza pubblica:

Decreto legge recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili																
Art.	Co.	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
TITOLO III - Fondi e ulteriori misure per esigenze indifferibili																
20	1	Proroga concessione giochi	e	ext	50,00	750,00			50,00	750,00					88,89	88,89
20	2	Incremento Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431 legge n.147/2013	s	c				130,00								
20	2	Incremento Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431 legge n.147/2013	e	t								-130,00				-130,00
20	3	Istituzione Fondo in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno	s	c		600,00				600,00						
20	4	Modifica all'art 11, comma 11 D.L. n.8/2017- mancato versamento su conti correnti fruttiferi tesoreria delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali	e							-80,00						
20	5, lettera a)	Riduzioni delle dotazioni finanziarie del bilancio dei Ministeri	s	c	-949,70				-869,70					-869,70		
20	5, lettera a)	Riduzioni delle dotazioni finanziarie del bilancio dei Ministeri	e	co					80,00					80,00		
20	5, lettera a)	Riduzioni delle dotazioni finanziarie del bilancio dei Ministeri - effetti riflessi	e	t)c					-16,75					-16,75		
20	5, lettera a)	Riduzioni delle dotazioni finanziarie del bilancio dei Ministeri	s	k	-143,18				-54,39	-88,79				-54,39	-88,79	
20	5, lettera b)	Riduzione del Fondo da ripartire per la destinazione dell'extra gettito sui canoni di abbonamento alla televisione agli interventi di cui ai punti A), B) e C) dell'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208	s	c	-37,68				-37,68					-37,68		
20	5, lettera c)	Utilizzo quota parte proventi aste emissioni Co2 versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario	e	ext	30,00											
20	5, lettera c)	Utilizzo quota parte proventi aste emissioni Co2 versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario	s	k					-30,00					-30,00		
20	5, lettera d)	Utilizzo entrate da sanzioni Antitrust- di cui all'art. 148 comma 1 della 388/2000 art 148 comma 1 non riassegnate e acquisite definitivamente all'erario	e	ext	80,00											
20	5, lettera d)	Utilizzo entrate da sanzioni Antitrust- di cui all'art. 148 comma 1 della 388/2000 art 148 comma 1 non riassegnate e acquisite definitivamente all'erario	s	c					-80,00					-80,00		
20	5, lettera f) e g)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme relative al prestito ILVA di cui all'articolo 1, comma 6 bis del DL n. 191/2015	e	ext		534,00										
20	5, lettera h)	Riduzione Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5 del DL n. 282/2004	s	c				-20,00					-20,00			-20,00
20	5, lettera i)	Versamento in Tesoreria delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali	e						250,00	-250,00						

I prospetti che seguono sintetizzano il quadro di Oneri/Coperture riconducibili al comma 5.

Oneri	Saldo netto da finanziare														
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Comma 5															
Artt. 1, 2, 3, 5, 6, co. 5, art. 7, co. 4, artt. 8, 9, 11, 12, 15 e art. 20 co. 2, 3	1.175,4	2.425,0	354,6	162,6	3,1	3,1	3,1	9,9	3,1	4,9	7,1	3,9	3,3	3,2	3,1
Coperture															
Comma 5, lettera a) <i>Riduzioni dotazioni finanziarie bilancio Ministeri</i> MINORI SPESE	1.092,9														
Comma 5, lettera b) <i>Riduzione Fondo canoni abbonamento televisione</i> MINORI SPESE	37,7														
Comma 5, lettera c) <i>Utilizzo quota parte proventi aste emissioni Co2</i> MAGGIORI ENTRATE	30,0														
Comma 5, lettera d) <i>Utilizzo entrate sanzioni Antitrust</i> MAGGIORI ENTRATE	80,0														
Comma 5, lettera e) <i>Maggiori entrate e minori spese derivanti dal presente provvedimento</i>	50,0	1.898,7	359,2	142,9	0,3		0,7	1,5	0,2						
Comma 5, lettera f) <i>Versamento prestito ILVA all'entrata del bilancio dello Stato</i> MAGGIORI ENTRATE		334,0													
Comma 5, lettera g) <i>Versamento prestito ILVA all'entrata del bilancio dello Stato</i> MAGGIORI ENTRATE		200,0													
Comma 5, lettera h) <i>Riduzione Fondo interventi strutturali di politica economica</i> MINORI SPESE				20,0	2,8	3,1	2,4	8,4	2,8	4,9	7,2	3,9	3,3	3,2	3,1
Comma 5, lettera i) <i>Versamento in Tesoreria somme gestite dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali</i> MAGGIORI ENTRATE															

Oneri	Fabbisogno															
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Comma 5																
Artt. 1, 2, 3, 5, 6, co. 5, art. 7, co. 4, artt. 8, 9, 11, 12, 15 e art. 20 co. 2, 3	1.487,9	2.425,0	354,6	162,6	3,1	3,1	3,1	9,9	3,1	4,9	7,1	3,9	3,3	3,2	3,1	
Coperture																
Comma 5, lettera a) <i>Riduzioni dotazioni finanziarie bilancio Ministeri</i> MINORI SPESE	1.004,1	88,8														
Comma 5, lettera b) <i>Riduzione Fondo canoni abbonamento televisione</i> MINORI SPESE	37,7															
Comma 5, lettera c) <i>Utilizzo quota parte proventi aste emissioni Co2</i> MAGGIORI ENTRATE	30,0															
Comma 5, lettera d) <i>Utilizzo entrate sanzioni Antitrust</i> MAGGIORI ENTRATE	80,0															
Comma 5, lettera e) <i>Maggiori entrate e minori spese derivanti dal presente provvedimento</i>	96,1	2.504,2	449,6	233,3	90,7	90,4	91,1	91,9	90,6	90,4	90,4	1,5	1,5	1,5	1,5	
Comma 5, lettera f) <i>Versamento prestito ILVA all'entrata del bilancio dello Stato</i> MAGGIORI ENTRATE																
Comma 5, lettera g) <i>Versamento prestito ILVA all'entrata del bilancio dello Stato</i> MAGGIORI ENTRATE																
Comma 5, lettera h) <i>Riduzione Fondo interventi strutturali di politica economica</i> MINORI SPESE				20,0	2,8	3,1	2,4	8,4	2,8	4,9	7,2	3,9	3,3	3,2	3,1	
Comma 5, lettera i) <i>Versamento in Tesoreria somme gestite dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali</i> MAGGIORI ENTRATE	250,0															

Oneri	Indebitamento															
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Comma 5																
Artt. 1, 2, 3, 5, 6, co. 5, art. 7, co. 4, artt. 8, 9, 11, 12, 15 e art. 20 co. 2, 3	1.487,9	2.425,0	354,6	162,6	3,1	3,1	3,1	9,9	3,1	4,9	7,1	3,9	3,3	3,2	3,1	
Coperture																
Comma 5, lettera a) <i>Riduzioni dotazioni finanziarie bilancio Ministeri</i> MINORI SPESE	1.004,1	88,8														
Comma 5, lettera b) <i>Riduzione Fondo canoni abbonamento televisione</i> MINORI SPESE	37,7															
Comma 5, lettera c) <i>Utilizzo quota parte proventi aste emissioni Co2</i> MAGGIORI ENTRATE	30,0															
Comma 5, lettera d) <i>Utilizzo entrate sanzioni Antitrust</i> MAGGIORI ENTRATE	80,0															
Comma 5, lettera e) <i>Maggiori entrate e minori spese derivanti dal presente provvedimento</i>	96,1	2.504,2	449,6	233,3	90,7	90,4	91,1	91,9	90,6	90,4	90,4	1,5	1,5	1,5	1,5	
Comma 5, lettera f) <i>Versamento prestito ILVA all'entrata del bilancio dello Stato</i> MAGGIORI ENTRATE																
Comma 5, lettera g) <i>Versamento prestito ILVA all'entrata del bilancio dello Stato</i> MAGGIORI ENTRATE																
Comma 5, lettera h) <i>Riduzione Fondo interventi strutturali di politica economica</i> MINORI SPESE				20,0	2,8	3,1	2,4	8,4	2,8	4,9	7,2	3,9	3,3	3,2	3,1	
Comma 5, lettera i) <i>Versamento in Tesoreria somme gestite dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali</i> MAGGIORI ENTRATE																

Al riguardo, con riferimento alla copertura finanziaria recata dall'articolo in esame e, in particolare, alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno pari a 1.487,873 milioni di euro per l'anno 2017, così come disposto dal comma 5, andrebbero forniti maggiori chiarimenti circa l'effettiva corrispondenza degli effetti onerosi in termini di indebitamento netto e di fabbisogno per l'anno 2017, così come indicato nella norma.

Tale chiarimento appare necessario in quanto se fosse confermata la perfetta equivalenza tra i saldi dell'indebitamento netto e del fabbisogno per l'anno 2017, così come indicato dal comma 5, non sembrano immediatamente desumibili, in base alle complessive coperture elencate al medesimo comma 5, le risorse complessive approntate per la compensazione degli oneri in termini di indebitamento netto. L'analisi del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato al presente provvedimento mentre sembra confermare l'effetto oneroso di 1.487,873 milioni di euro per l'anno 2017, indicato dal comma 5 in termini di fabbisogno, sembra, invece, restituire un valore diverso in termini di indebitamento netto e precisamente 1.187,873 milioni di euro per l'anno 2017. Tale differenza è da attribuire da una parte all'onere derivante dalla proroga del finanziamento a favore di Alitalia S.p.A per 600 milioni di euro che ha effetti solo in termini di fabbisogno (articolo 12) e dall'altra parte è dovuta all'incremento del fondo di garanzia PMI (articolo 9) che reca effetti onerosi per 300 milioni di euro in termini di indebitamento netto e non in termini di fabbisogno.

Analogo chiarimento andrebbe poi fornito con riferimento all'annualità 2018 relativamente agli effetti onerosi in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, atteso che in base a quanto indicato al comma 5 gli oneri di tali saldi sembrano equivalenti a quello del saldo netto da finanziare ovvero 2.425 milioni di euro. Anche in questo caso la verifica del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari sembra restituire un dato difforme. In particolare, il complesso degli effetti onerosi in termini di fabbisogno restituisce un importo di 2.179,27 milioni di euro mentre gli effetti in termini di indebitamento netto equivalgono a 1.229,27 milioni di euro. La differenza di 950 milioni di euro tra i due saldi discende da alcune misure che esplicano effetti solo in termini di fabbisogno (art.11, co. 2 per 300 milioni di euro, art. 20, co. 3 per 600 milioni di euro e art. 20, co. 5, lett. i) per 250 milioni di euro) e da altre che, invece, impattano solo in termini di indebitamento netto (art. 9, co. 1 per 200 milioni di euro)⁵⁷.

Relativamente alla riduzione delle dotazioni relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri (lettera a), occorre segnalare che l'elenco allegato, formulato per missioni e programmi, non consente di individuare nel dettaglio i capitoli di spesa incisi e quindi le singole autorizzazioni di spesa che vengono così ridotte essendo indicata solo la quota che è riconducibile a fattori

⁵⁷ A tal proposito si rammenta che l'articolo 17, comma 4, della legge di contabilità dispone che ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.

predeterminati per legge. Solo la disponibilità del dettaglio delle riduzioni degli stanziamenti di spesa, relativamente ai capitoli di parte corrente e in conto capitale, inclusi a valere dei singoli programmi indicati, consente di valutare la congruità dei profili di impatto sui saldi di finanza pubblica.

Andrebbe in ogni caso confermato che le spese che si riducono siano riconducibili alle categorie di fattori legislativi o fabbisogno, con esclusione di quelle per oneri inderogabili. A titolo di esempio, si segnala che si provvede a ridurre di 74 milioni il programma “Federalismo amministrativo” della missione “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali” sebbene risulti che il programma sia interamente costituito da oneri inderogabili⁵⁸. Si ricorda che gli oneri inderogabili corrispondono a spese vincolate tra le quali le spese obbligatorie per il pagamento di stipendi, assegni e pensioni, nonché altre spese fisse (art. 21, co. 5 legge di contabilità).

Sempre con riferimento alla medesima copertura, andrebbe confermato da una parte che la riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi programmati a valere sulle predette risorse, e dall'altra che tali risparmi siano effettivamente conseguibili, anche in considerazione dell'avanzato stadio dell'esercizio finanziario in corso.

In relazione alla copertura di cui al comma 5, lettera *b*), andrebbe assicurato che le risorse oggetto di riduzione del fondo da ripartire per la destinazione dell'extra gettito sui canoni di abbonamento alla televisione, non siano già state finalizzate per gli scopi previsti a legislazione vigente.

Relativamente alla copertura di cui al comma 5, lettera *c*), si segnala che la destinazione ad altra finalità della quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, destinati al Ministero dello sviluppo economico per il rimborso dei crediti spettanti ai gestori degli impianti "nuovi entranti", potrebbe determinare il rinvio del rimborso dei crediti in esame con maggiori oneri in termini di interessi e possibili oneri correlati al rischio di eventuali contenziosi.

Quanto alla copertura di cui al comma 5, lettera *d*), andrebbero fornite delucidazioni circa la certezza che le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nelle more della conversione in legge del presente provvedimento, non siano riassegnate ai pertinenti programmi e possano essere quindi acquisite definitivamente dall'Erario.

Relativamente all'annualità 2019, il comma 5, lettera *e*) dispone una compensazione finanziaria in termini di fabbisogno ed indebitamento netto per 449,561 milioni di euro mediante l'utilizzo di una quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente provvedimento. L'analisi dell'allegato riepilogativo degli effetti finanziari sembra però restituire maggiori entrate e minori spese da utilizzare a copertura per circa 360 milioni, di per sé sufficienti a coprire il totale degli oneri per tale annualità ma non corrispondenti a quanto indicato in norma che risulta quindi sovracoperta. La medesima sovracopertura si verifica per l'annualità 2020.

⁵⁸ Il programma reca per il 2017 427,9 milioni di euro. Cfr. Allegato al disegno di legge di bilancio 2017-2019, A.C. 4127, sezione II, deliberativo degli stati di previsione, Tomo III, p. 224.

In relazione alla copertura di cui al comma 5, lettere f) e g) ed afferente alle risorse presenti sul capitolo 7400/MISE, destinate a finanziare il Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria per far fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie, si evidenzia che il conto del bilancio relativo all'anno 2016 mostra al predetto capitolo residui al 31/12 per 334 milioni di euro mentre la legge di bilancio per il 2017-2019, sul medesimo capitolo mostra uno stanziamento di competenza per l'anno 2017 di 200 milioni di euro. Sul punto, nel silenzio della RT, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la piena disponibilità di tali somme libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante. Ciò vale soprattutto per le somme iscritte a residui, che, proprio in quanto iscritte a tale titolo, dovrebbero corrispondere a impegni già assunti nell'esercizio precedente e per le quali andrebbero quindi fornite le ragioni della loro sopravvenuta disponibilità.

Analogamente, per l'utilizzo delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, andrebbe assicurata l'effettiva disponibilità di tali risorse e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalizzazioni già previste a legislazione vigente.

Con riferimento al versamento delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali sul conto corrente di tesoreria centrale si segnala che in sede di conversione del decreto-legge n. 98 del 2016 il rappresentante del Governo durante l'esame presso la Camera⁵⁹ ha fatto presente che la trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE) in Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) incide sulla veste giuridica della Cassa stessa, ma non altera i parametri rilevanti ai fini della classificazione della stessa Cassa operata da Istat sulla base del SEC 2010. Ha inoltre osservato che l'utilizzo delle risorse della Cassa per i servizi energetici e ambientali costituisce una forma di copertura adeguata in termini di fabbisogno in quanto, da un lato, tali risorse non hanno natura privata giacché esatte dalla medesima Cassa in forza di una regolamentazione pubblica, dall'altro, esse risultano depositate presso il sistema bancario e, quindi, non sono considerate, allo stato, ai fini del conto consolidato di cassa. Si è inoltre evidenziato che le stesse sono configurabili come operazioni finanziarie e, in quanto tali, non risultano rilevanti ai fini del saldo di competenza economica.

Appare, invece, opportuno fornire ulteriori elementi di chiarimento circa l'eventuale pregiudizio delle finalità a cui le risorse medesime sono destinate a legislazione vigente. Si ricorda che tali risorse, che provengono dalla riscossione di alcune componenti tariffarie dagli operatori dei settori dell'elettricità, del gas e dell'acqua, ai sensi dell'articolo 1, comma 670, della legge di stabilità per il 2016, sono destinate all'erogazione di contributi a favore degli operatori del settore con impieghi in materia di fonti rinnovabili ed assimilate, efficienza energetica, qualità del servizio, interrompibilità, perequazione, ricerca di sistema, decommissioning nucleare, progetti

⁵⁹ Resoconto V Commissione 6 luglio 2016.

a favore dei consumatori ecc.. Tali molteplici finalità sono in gran parte riconducibili ad obblighi normativi (norme primarie, secondarie o delibere dell'AEEGSI) e pertanto caratterizzate da limitata modulabilità.

Si chiede conferma, infine, che non vi saranno perdite in conto interessi per la CSEA, con conseguente impatto in termini di indebitamento netto, alla luce della fuoriuscita delle somme dal circuito bancario. A tale proposito, la norma precisa che le somme sono da detenere sul conto di tesoreria centrale sino al termine dell'esercizio.

Comma 1

(Lotterie nazionali ad estrazione istantanea)

La norma dispone in merito alla concessione relativa alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, prescrivendo all'Agenzia delle dogane e dei monopoli⁶⁰ di autorizzare la prosecuzione del rapporto in essere fino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione in modo da assicurare al bilancio dello Stato nuove e maggiori entrate in misura pari a 50 milioni per l'anno corrente e 750 milioni per l'anno 2018.

La RT non fornisce elementi informativi limitandosi a riportare il disposto normativo, con la sola precisazione che la somma di 800 milioni è equivalente alla base d'asta già fissata nel 2009.

Al riguardo, si evidenzia la sinteticità della relazione tecnica e della relazione illustrativa. Al fine di riscontrare gli effetti, appaiono necessari elementi informativi e dati (ad esempio l'atto di concessione ed in particolare l'art. 4, paragrafo 1).

In proposito, si rappresenta che la concessione per la gestione dei giochi pubblici denominati "lotterie nazionali ad estrazione istantanea" è stata affidata alla società "Lotterie Nazionali" a responsabilità limitata all'esito di una procedura pubblica di selezione ed è operante dal 1 ottobre 2010 fino al 30 settembre 2019.

La norma in esame dispone in merito alla prosecuzione ulteriore del rapporto concessorio in essere che l'art. 21, comma 4, del D.L. 78/2009 già prefigurava contemplando la possibilità di un eventuale rinnovo "per non più di una volta". In coerenza con il disposto normativo, tale facoltà è stata quindi prevista sia nel bando di gara (punti II.1.5 e II.2.1 e II.2.2.) sia al paragrafo 2.5 del capitolato d'onori nonché all'articolo 4, paragrafo 1, dello schema di atto di convenzione⁶¹. Nello specifico, il

⁶⁰ In applicazione dell'art. 21, commi 3 e 4 del D.L. 78/2009. Si ricorda che le disposizioni richiamate attribuivano valore prioritario a taluni criteri di aggiudicazione della concessione (comma 3) e disciplinavano la durata e la prosecuzione della concessione (comma 4). Nello specifico, si richiedeva la presentazione di rialzi in grado di assicurare entrate *una tantum* complessivamente non inferiori a 800 milioni, l'offerta di specifici standard qualitativi e la capillarità della rete distributiva, esclusiva per concessionario. Inoltre si indicava in nove anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di cinque e quattro anni, la durata massima delle concessioni, eventualmente rinnovabili per non più di una volta. Inoltre si subordinava la prosecuzione della concessione per il secondo periodo alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'Amministrazione concedente da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione.

⁶¹ L'art. 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione di cui non si dispone il testo dovrebbe peraltro risultare conforme allo schema di convenzione approvato con decreto del direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato n. 308717/GIOCHI/UD del 11 agosto 2009 che si legge sul sito internet dell'Agenzia

bando di gara nella sezione "opzioni" (punto II.2.2) reca la previsione dell'eventuale rinnovo per ulteriori nove anni da esercitarsi per una sola volta.

Si ricorda poi che l'impianto normativo sulla cui base si è proceduto all'affidamento mirava a garantire, in aggiunta alla raccolta attraverso le lotterie istantanee, entrate rivenienti dall'affidamento delle concessioni in misura complessivamente non inferiore a 500 milioni di euro per l'anno 2019 ed a 300 milioni di euro per l'anno 2010 (art.21, comma 3, lett. a) del D.L. 78/2009)⁶².

La norma in commento autorizzerebbe dunque non già una proroga bensì il rinnovo della concessione, in coerenza con il quadro disciplinare sopra richiamato⁶³ che, peraltro, non regola le condizioni del rinnovo, fatta salva la sua durata e la possibilità di disporlo per una sola volta.

Si osserva che la predetta disciplina e gli atti di cui si ha informazione non fanno menzione di un obbligo di versare ulteriori 800 milioni in caso di rinnovo della concessione. In particolare, il bando di gara contemplava la previsione del versamento del 65% della somma corrispondente all'offerta presentata entro 15 giorni dall'aggiudicazione; lo schema di atto di convenzione, all'art. 22, comma 4, prevedeva inoltre che il concessionario fosse tenuto ad erogare entro il 30 novembre 2010 la somma - espressamente definita "*una tantum*" - per l'anno 2010 desumibile dall'offerta economica risultante dall'aggiudicazione definitiva.

In considerazione di quanto rappresentato, andrebbe chiarito se la somma di 800 milioni versata all'avvio dell'affidamento costituisca un mero "diritto di ingresso", da corrispondere una volta soltanto all'inizio del rapporto concessorio ed il cui valore terrebbe conto anche di quello del prolungamento (eventuale e non automatico) per altri nove anni ovvero uno degli obblighi del concessionario che, unitamente agli altri previsti nella concessione in essere, "rivivrebbero" in occasione del rinnovo. L'indicazione nella norma in commento del medesimo importo (800 milioni) posto a base d'asta lascerebbe ipotizzare che l'Esecutivo abbia operato la seconda lettura anche

delle dogane e dei monopoli: <https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/agenzia/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/concessioni-giochi/riapertura-dei-termini-del-bando-di-gara>

⁶² Si ricorda che l'ANAC, in relazione alla procedura di selezione per l'affidamento in concessione dell'esercizio di giochi pubblici denominati "Lotterie nazionali ad estrazione istantanea" ha segnalato al Governo ed al Parlamento, ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. e) del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, taluni elementi di criticità e considerazioni in merito alla normativa nell'ottica di fornire al legislatore ed all'AAMS indicazioni per la predisposizione di future gare alle quali si fa rinvio:

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?ca=4393>

⁶³ Il Consiglio di Stato (Sez. V, 21 gennaio 2009, n. 279) ha precisato che "*la proroga del rapporto differisce dal rinnovo limitandosi la prima a spostare in avanti il termine di scadenza del rapporto autorizzato mentre il rinnovo comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto*". Tuttavia, come precisato in altre pronunce e pareri resi dal Consiglio di Stato in relazione alla possibilità di rinnovo senza gara di una concessione di servizi, tale rinegoziazione non può riguardare i termini essenziali del rapporto ovvero la modifica dell'assetto della concessione in essere, venendo meno altrimenti i presupposti per il rinnovo con la conseguente necessità di procedere a gara. In altri termini devono sussistere, nella sostanza, continuità e corrispondenza tra l'oggetto della concessione originaria e quello della concessione rinnovata (Cons. Stato, Sez V, 21 gennaio 2009, n. 279/09). Si veda anche Corte di Giustizia, 13 settembre 2007, n. 260/04 per la quale il rinnovo senza gara può aver luogo in virtù di una normativa nazionale rispondente ad un interesse essenziale ovvero qualora sussistono motivi imperativi di interesse generale.

sulla base, eventualmente, di altri elementi di cui non si dispone e che sarebbe opportuno acquisire⁶⁴.

In altri termini andrebbe chiarito se la previsione di nuove e maggiori entrate per l'Erario possa intendersi come l'imposizione al concessionario di un nuovo onere sopravvenuto avente il suo titolo esclusivo nella norma del decreto in commento ovvero la mera conferma di un obbligo preesistente dall'avvio del rapporto concessorio riferibile al rinnovo. Nel primo caso, ci si potrebbe chiedere se la norma non dia luogo ad una modifica sostanziale delle condizioni originarie della concessione con conseguenze in ordine alla qualificazione del rinnovo in termini di nuovo affidamento e non già di prosecuzione del rapporto in essere⁶⁵. L'approfondimento appare opportuno anche qualora risultasse pacifico ed incontestabile, anche per il concessionario, l'esistenza *ab initio* di un obbligo di versare 800 milioni all'atto del rinnovo. Andrebbe infatti valutato se la scansione temporale delle nuove entrate (per la maggior parte ipotizzate nel 2018) e quindi la previsione di modalità di pagamento significativamente anticipate rispetto all'avvio del secondo periodo di efficacia della concessione (ossia dal 1 ottobre 2019), a tacer d'altro, non dia luogo ad una "novazione" delle condizioni della concessione⁶⁶, con la conseguente riqualificazione della prosecuzione del rapporto in essere come nuovo affidamento.

Considerato il carattere sommario della relazione tecnica, un chiarimento appare necessario nell'ottica di offrire un quadro informativo adeguato anche al fine di escludere, qualora vi fossero elementi per qualificare la prosecuzione del rapporto come nuova concessione, il rischio di contenziosi⁶⁷ in relazione ad eventuali profili di contrarietà sia all'ordinamento interno sia a quello dell'Unione europea, rispetto all'esigenza di osservanza dei principi di certezza del diritto, non discriminazione, trasparenza, imparzialità etc..

Si evidenzia per le opportune valutazioni ed approfondimenti inoltre: - che la norma in esame prescrive all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di perfezionare sin dal 2017 il rinnovo della concessione, poco meno di due anni prima della naturale scadenza dell'affidamento in essere (30 settembre 2019); - che l'Amministrazione finanziaria, in assenza della norma in commento, avrebbe potuto valutare se esercitare o meno l'opzione di rinnovo, accertando la sussistenza dell'interesse pubblico al prosieguo del rapporto in essere nel presupposto del corretto adempimento degli obblighi nascenti dalla concessione e di quanto altro posto a carico del concessionario;

⁶⁴ Elementi per cui la norma in commento si limiterebbe a ribadire l'obbligo disciplinando nel contempo altri profili quali la scansione temporale dell'incasso erariale e l'esclusione della valutazione dell'Amministrazione in ordine all'opzione di rinnovo.

⁶⁵ Pur affermata dalla norma. Si evidenzia, peraltro, che la stessa parla di autorizzazione alla "prosecuzione del rapporto concessorio in essere" e non di rinnovo.

⁶⁶ La stessa riferiva infatti il pagamento dell'una tantum all'avvio del rapporto concessorio; con l'adozione del medesimo criterio il pagamento avrebbe dovuto aver luogo nel 2019, all'inizio del secondo novennio.

⁶⁷ Pur non potendosi configurare in capo al concessionario un diritto soggettivo al rinnovo, potrebbe venire in rilievo una esigenza di tutela dell'affidamento alla prosecuzione del rapporto concessorio per altri nove anni, senza la corresponsione di ulteriori somme; un affidamento che potrebbe essere stato determinato dal quadro normativo previgente e dalla disciplina complessiva del rapporto concessorio in essere.

- che è ragionevole ipotizzare che la predetta valutazione sarebbe stata svolta nell'approssimarsi della scadenza ed in tempo utile a consentire l'eventuale rinnovo; - che, di contro, l'anticipazione della decisione di rinnovo impedisce di porre sotto esame un periodo significativo (quasi un biennio) del rapporto concessorio in essere in relazione al quale non si può escludere il sopravvenire di diverse valutazioni in ordine all'interesse pubblico o di criticità nello svolgimento del rapporto che avrebbero potuto condurre l'Amministrazione ad una valutazione differente in ordine al rinnovo; criticità che, anche una volta perfezionato il rinnovo, considerata la scansione dei versamenti, potrebbero portare, nei casi più gravi, alla decadenza della concessione con i conseguenti riflessi finanziari; - che non sono state fornite informazioni circa l'esatto adempimento fino ad oggi degli obblighi ed oneri posti a carico del concessionario; - che non sono stati indicati elementi volti ad escludere l'esperimento di altre opzioni normative come, ad esempio, lo svolgimento di una nuova gara che avrebbe consentito di verificare la possibilità di affidare il servizio ad una pluralità di concessionari⁶⁸, di tener conto dei suggerimenti e delle criticità espresse dall'ANAC e di permettere l'eventuale adeguamento, qualora ne sussistessero le condizioni⁶⁹, dell'importo dell'*una tantum* e dell'aggio in senso più favorevole all'interesse erariale.

Comma 6

(Compensazione minori entrate da voluntary disclosure)

La disposizione in commento, intervenendo sull'art. 1, comma 634 della legge 232/2016, dispone che alla compensazione della eventuale differenza tra il gettito atteso per il 2017 dalla procedura di collaborazione volontaria e gli incassi effettivi si provveda anche mediante le eventuali maggiori entrate, rispetto a quanto previsto per il 2017, derivanti dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016⁷⁰ nonché rivenienti dalla definizione agevolata delle controversie tributarie⁷¹. Si tratta della prescrizione normativa di nuove modalità "eventuali" di compensazione che formalmente si aggiungono a quella originariamente prevista dall'art. 1, comma 634 citato che prefigurava riduzioni di stanziamenti in stati di previsione della spesa.

La RT, dopo aver illustrato brevemente la norma, ricorda che il gettito atteso dalla *voluntary disclosure* per il 2017 era stato valutato nell'importo di 1.600 mln di euro. Riferisce che sulla base dei livelli di riscossione, le prevedibili entrate incassabili per il 2017 si attesterebbero in 540 mln di euro con la conseguente necessità di compensare minori incassi per l'importo pari a circa 1.070 mln di euro. Espone quindi gli introiti derivanti dalla c.d. rottamazione delle cartelle e dalla definizione agevolata delle controversie tributarie.

⁶⁸ Così come nell'impianto di gara originario.

⁶⁹ Che dovrebbero valutare anche il tempo trascorso dall'affidamento iniziale, tenendo conto che il nuovo affidamento decorrerebbe dal 1 ottobre 2019, nove anni dopo quello in essere.

⁷⁰ Di cui all'art. 6 del D.L. 193/2016.

⁷¹ Di cui all'art.11 del D.L. 50/2016.

In relazione alla prima fattispecie, ricorda che la RT associata al D.L. 193/2016 quantificava per il 2017 incassi pari a 5.073 milioni riferiti a ruoli di pertinenza erariale, INPS ed INAIL. Espone che, alla data del 12 ottobre 2017, le riscossioni a titolo di definizione agevolata risultano pari a 4.800 milioni di euro. Sulla base degli incassi alla data del 31 luglio 2017 e delle stime dei pagamenti delle rate successive (confermate dall'andamento delle riscossioni registrate in occasione del pagamento della seconda rata di settembre 2017) si è operata una quantificazione del gettito atteso per il 2017 indicato in 6.263 milioni. Considerando i soli dati previsionali imputabili ad Erario, INPS ed INAIL ne deriva una stima di maggiori introiti valutabili in 700 milioni di euro per il corrente anno.

Quanto alla definizione agevolata delle controversie tributarie, da dati tratti dai modelli F24, aggiornati al 13 ottobre 2017, risultano incassati oltre 500 milioni in base ai codici tributo istituiti per la definizione agevolata in esame, di cui 460 sono di competenza erariale. Ipotizza quindi che con la seconda rata, scadente il 30 novembre 2017, si possano incassare altri 280 milioni di cui 260 di pertinenza erariale. Ne deriva che gli incassi attesi per il 2017 sono stimabili in circa 720 milioni di euro con un maggior gettito di circa 400 milioni, a fronte della previsione originaria di 320 milioni di euro.

Conclude rilevando che i maggiori introiti per l'anno 2017 derivanti dalle predette definizioni agevolate ammontano nel complesso a circa 1.100 milioni di euro (700+400 milioni) e consentono di compensare il minor gettito, rispetto alle previsioni, conseguito dalla c.d. *voluntary disclosure*, senza la necessità quindi di operare riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa.

Al riguardo, si ricorda che la norma interessata dall'intervento in commento (art. 1, comma 634), prevede che qualora all'esito del monitoraggio, effettuato sulla base delle istanze di *voluntary disclosure* presentate alla data del 31 luglio 2017, risulti che il gettito atteso dai conseguenti versamenti non consenta la realizzazione integrale dell'importo stimato (1.600 milioni di euro) si provveda alla compensazione dell'eventuale differenza mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa. La riduzione è disposta, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 agosto 2017. Si prevede poi che lo schema di DPCM sia trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione e che qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al periodo precedente, il decreto possa essere adottato in via definitiva.

Si prevede inoltre, al comma 635, che nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure predette, il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora riscontri che dalla mancata integrale compensazione delle minori entrate di cui al medesimo comma 634 derivi un pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di

finanza pubblica, provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge di contabilità ad assumere, entro il 30 settembre 2017, le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Si ricorda infine che il comma 636 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause dello scostamento e all'adozione delle misure di cui al comma 634.

Si osserva che il comma 634 è rimasto inattuato nella parte in cui indicava nel 31 agosto 2017 la data entro la quale adottare il provvedimento di riduzione di stanziamenti di spesa a compensazione dei minori incassi realizzati, all'esito del previsto monitoraggio. Anche la specifica relazione del Ministro al Parlamento non risulta essere stata presentata.

Si rileva che né la RT né la relazione illustrativa forniscono elementi informativi in merito al richiamato quadro normativo.

Sotto il profilo della tecnica normativa utilizzata, si richiama l'attenzione sulla disposizione in commento nella parte in cui provvede a rimodulare la clausola di salvaguardia prevista a legislazione vigente da attivare per l'eventualità in cui non si fosse realizzato l'incasso stimato riveniente dalla *voluntary disclosure*. La novella operata dal decreto, a compensazione dell'eventuale squilibrio finanziario, prefigura l'utilizzo dell'*eventuale maggior gettito, rispetto a quello stimato per il 2017* riveniente dalle c.d. rottamazione delle cartelle e dalla definizione agevolata delle vertenze tributarie come strumento di compensazione alternativo alla ricordata riduzione di stanziamenti che continua ad essere previsto nella norma (art. 1, comma 634 integrato).

Alla data di approvazione del decreto in esame, il termine di legge per l'adozione del DPCM è scaduto; risulta chiaro che non si procederà a riduzioni di stanziamenti e che tutte le situazioni indicate nella norma come eventuali in ordine ai flussi finanziari si sono ormai verificate. In altri termini la fattispecie contemplata dalla norma in commento (rimodulazione della clausola di salvaguardia), che dovrebbe operare *ex nunc*, non è coerente con la situazione reale sottostante nella quale, come attestato in RT, lo squilibrio risulta registrato al pari delle maggiori entrate per cui non si può parlare a rigore di "gettito eventuale".

La norma in commento, inoltre, introducendo nuove modalità di compensazione dello squilibrio finanziario le rinviene sul lato delle entrate modificando di fatto la scelta originaria del legislatore che le individuava esclusivamente sul fronte della riduzione di stanziamenti di spesa; non si tratta inoltre di entrate rivenienti da variazioni di aliquote o altri elementi suscettibili di dar luogo a maggiori incassi ma dell'utilizzo di variazioni positive degli andamenti finanziari, sempre associati alla legislazione vigente (le norme che regolano le due procedure di definizione agevolata).⁷²

⁷² Registrate sulla base degli incassi effettivi e della ricalibrazione delle stime riferite al periodo residuo del 2017 costruite sulla base dei predetti andamenti.

Sotto il profilo metodologico, si ricorda che per l'art. 17, comma 1-*bis*, della legge di contabilità e finanza pubblica, le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

La fattispecie in esame non appare peraltro confliggente con la norma predetta. Tuttavia si suggerisce comunque di valutare, anche in relazione ad eventuali reiterazioni del "precedente" in differenti periodi dell'esercizio finanziario, se l'utilizzo di variazioni positive rispetto alle stime di andamenti finanziari associati alla legislazione vigente a compensazione di variazioni di segno contrario possa intendersi come forma atipica di copertura e se il suo utilizzo non sia da valutare alla luce sia di quanto previsto dall'art. 17, comma 1 della legge di contabilità che individua le forme di copertura degli oneri, sia in rapporto alla ratio del comma 1-*bis* del citato articolo 17 sia con la funzione che la legge di contabilità chiama a svolgere all'assestamento quale sede preposta alla ricalibrazione degli andamenti finanziari previsionali a legislazione vigente, valutati nel loro insieme, per l'esercizio corrente.

Nel merito della quantificazione operata in RT sarebbe utile poter disporre di elementi informativi di maggiore dettaglio al fine di poter ripercorrere e riscontrare la stima effettuata. Appare in ogni caso necessario conoscere l'andamento fin qui registrato, unitamente ad una proiezione per il restante periodo dell'esercizio finanziario 2017, della riscossione ordinaria da magazzino non definito in via agevolata e da nuovi carichi. Si ricorda infatti che la RT associata al D.L. 193/2016 calcolava le maggiori entrate da riscossione per il 2017, considerando anche gli effetti finanziari imputabili alla c.d. rottamazione delle cartelle, in termini differenziali tra la stima delle riscossioni complessive su ruoli senza interventi normativi a sostegno e stima della riscossione comprensiva degli effetti derivanti dalla definizione agevolata. In tal modo giungeva ad ipotizzare maggiori incassi in misura pari a 2,3 mld di euro che venivano quindi contabilizzati e posti a copertura di oneri. Si riportano, a supporto di quanto sopra, le tabelle riepilogative dei pertinenti effetti finanziari che si leggono nella RT associata al D.L. 193/2009:

Tabella 7 Flusso finanziario 2017 – 2019 ambito applicativo carichi dal 2000 al 2016

Importi in miliardi di euro

	Stima riscossione			
	2017	2018	2019	Tot
Stima riscossioni complessive su ruoli senza interventi normativi a sostegno della riscossione	8,2	8,2	8,2	24,6
Con definizione agevolata in unica soluzione o in rate scadenti per il 70% dell'importo nel 2017 ed il 30% nel 2018	10,5	9,7	8,5	28,7
Effetto interventi di potenziamento della riscossione (cassa)	0,0	0,5	0,5	1,0
Differenza	2,3	2	0,8	5,1

**Tabella 6 – Flusso finanziario 2017 – 2019.
Pagamento del 70% nel 2017 e del 30% nel 2018 - Tasso medio 1,30%**

Importi in milioni di euro

Impatto definizione agevolata			Totale riscossione								
Magazzino residuo	Dilazione pagamento (n. anni)	Incasso atteso da definizione agevolata	2017			2018			2019		
			Totale	da Def. Agevolata	da magazzino non definito in via agevolata e da nuovi carichi	totale	da Def. Agevolata	da magazzino non definito in via agevolata e da nuovi carichi	totale	da Def. Agevolata	da magazzino non definito in via agevolata e da nuovi carichi
			793.331	2	7.247	10.504	5.073	5.431	9.707	2.174	7.533

Se la prima tabella consente di riscontrare per il 2017 il valore, pari a 2, 3 mld di euro in termini di maggiori incassi, la tabella che precede indica il valore di 5.073 mln di euro che è ripreso correttamente in RT ed assunto a parametro per l'accertamento della variazione degli incassi registrati e delle proiezioni aggiornate per il 2017 a titolo di rottamazione delle cartelle. Non si rinviene peraltro nella RT all'esame alcun dato relativo alla riscossione "ordinaria" (incassi effettivi e proiezioni riferite al restante periodo annuale) che possa essere confrontato con il valore (5.431 mln di euro) stimato per il 2017 riferibile alla riscossione da magazzino non definito in via agevolata e da nuovi carichi. Tale informazione appare necessaria al fine di poter riscontrare il carattere prudenziale della stima in ordine sia all'*an* sia al *quantum* dei maggiori introiti indicati. Solo qualora fosse possibile verificare come effettivamente incassato

l'importo di almeno 5.431 mln di euro a titolo di riscossione "ordinaria" sarebbe possibile valutare positivamente l'esistenza di maggiori incassi da rottamazione delle cartelle destinabili ad altra finalizzazione in quanto liberi dal vincolo di copertura originario.

Anche se nella parte della RT associata all'art. 1, si legge che la riscossione ordinaria che si sta consuntivando nel 2017 è superiore rispetto alle previsioni determinate nella RT del decreto-legge n. 193/2017 sarebbe opportuna per completezza informativa l'indicazione dei dati in merito anche al fine di verificare la pertinenza del riscosso su ruoli erariali INPS ed INAIL.

Quanto alla definizione agevolata delle controversie tributarie, si riscontra nella RT originaria associata al D.L. 193/2016 la stima originaria di 320 milioni che tiene già conto dell'esigenza di garantire il riversamento diretto alle regioni dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF.

Allegato 3

D.L. recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

Art.	Co.	Descrizione	s/e	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento				
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
		TITOLO I - Disposizioni in materia fiscale															
1	2	Riammissione rottamazione cartelle esattoriali per soggetti esclusi - quota erariale	e	t		328,00					328,00				328,00		
1	2	Riammissione rottamazione cartelle esattoriali per soggetti esclusi - quota enti di previdenza	e	co						124,00					124,00		
1	2	Riammissione rottamazione cartelle esattoriali per soggetti esclusi - quota enti di previdenza	s	c		-124,00											
1	3	Definizione agevolata carichi contributivi Università	s	c	8,30	-8,30											
1	3	Variazione Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta - articolo 1, comma 207 legge 208/2015	s	c	-8,30	8,30			-8,30	8,30			-8,30	8,30			
1	3	Variazione Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta - articolo 1, comma 207 legge 208/2015 - effetti riflessi	e	t/c					-4,03	4,03			-4,03	4,03			
1	4-10	Estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali ai ruoli consegnati al 30/09/2017 - quota erariale	e	t		385,00	103,00	-12,00			385,00	103,00	-12,00		385,00	103,00	-12,00
1	4-10	Estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali ai ruoli consegnati al 30/09/2017 - quota enti di previdenza	e	co						99,00	28,00	-6,00			99,00	28,00	-6,00
1	4-10	Estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali ai ruoli consegnati al 30/09/2017 - quota enti di previdenza	s	c		-99,00	-28,00	6,00									
1	11	Armonizzazione disciplina previdenziale fondo previdenza esattoriale	s	c		0,03	-0,09	-0,01			0,03	-0,09	-0,01		0,03	-0,09	-0,01
2	1-5	Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi metereologici del 9-10 settembre 2017 - IRPEF	e	t	-9,70	9,70			-9,70	9,70			-9,70	9,70			
2	1-5	Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi metereologici del 9-10 settembre 2017 - IRES	e	t	-11,50	11,50			-11,50	11,50			-11,50	11,50			

Art.	Co.	Descrizione	s/e	Nat ura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
2	1-5	Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi metereologici del 9-10 settembre 2017 - IVA	e	t	-20,40	20,40			-20,40	20,40			-20,40	20,40		
2	1-5	Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi metereologici del 9-10 settembre 2017 - IRAP	e	t					-3,10	3,10			-3,10	3,10		
2	1-5	Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi metereologici del 9-10 settembre 2017 - IRAP	s	c	3,10	-3,10										
2	1-5	Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi metereologici del 9-10 settembre 2017 - addizionale regionale IRPEF	e	t					-0,40	0,40			-0,40	0,40		
2	1-5	Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi metereologici del 9-10 settembre 2017 - addizionale regionale IRPEF	s	c	0,40	-0,40										
2	1-5	Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi metereologici del 9-10 settembre 2017 - addizionale comunale IRPEF	e	t					-0,20	0,20			-0,20	0,20		
2	1-5	Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi metereologici del 9-10 settembre 2017 - addizionale comunale IRPEF	s	c	0,20	-0,20										
2	1-5	Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi metereologici del 9-10 settembre 2017 - IMU quota Stato	e	t	-1,60	1,60			-1,60	1,60			-1,60	1,60		
2	1-5	Sospensione dei termini degli adempimenti degli obblighi tributari dei contribuenti colpiti dagli eventi metereologici del 9-10 settembre 2017 - IMU/TASI quota Comune	e	t					-8,10	8,10			-8,10	8,10		

Art.	Co.	Descrizione	s/e	Nat ura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento				
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
2	6	Istituzione Fondo per la compensazione ai Comuni colpiti dagli eventi meteorologici delle minori entrate connesse alla sospensione degli obblighi tributari	s	c	8,10												
2	6	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota IMU di spettanza dei Comuni colpiti dagli eventi meteorologici	e	ext		8,10											
2	7	Proroga termini sospensione versamenti contributivi per residenti nei comuni colpiti dal sisma 2016	e	co					-85,20	-170,40	170,40	85,20	-85,20	-170,40	170,40	85,20	
2	7	Proroga termini sospensione versamenti contributivi per residenti nei comuni colpiti dal sisma 2016	s	c	85,20	170,40	-170,40	-85,20									
2	8	Riduzione Fondo per le esigenze derivanti dal differimento della riscossione a seguito di eventi calamitosi, di cui all'articolo 1, comma 430 legge n.208/2015	s	c		-100,00				-100,00				-100,00			
3		Estensione split payment a tutte le società controllate dalla PA - IVA	e	t		57,70	57,70	57,70		57,70	57,70	57,70		57,70	57,70	57,70	
3		Estensione split payment a tutte le società controllate dalla PA - rimborsi e compensazioni	e	t						-11,50	-11,50	-11,50		-11,50	-11,50	-11,50	
3		Estensione split payment a tutte le società controllate dalla PA - rimborsi e compensazioni	s	c		11,50	11,50	11,50									
4	1 lettera a)	Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo	s	k		62,50				62,50				62,50			
4	1 lettera a)	Riduzione fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione articolo 1 legge 198/2016	s	c		-62,50				-62,50				-62,50			
5	1	Sterilizzazione aliquota IVA ridotta e accise prodotti petroliferi	e	t		-840,00	-340,00			-840,00	-340,00			-840,00	-340,00		
		TITOLO II - Disposizioni urgenti in materia di missioni internazionali, Forze di polizia e militari															
6	5	Missioni internazionali di pace - personale	s	c	95,02				95,02				95,02				
6	5	Missioni internazionali di pace - personale - effetti riflessi	e	t/c					46,08				46,08				
6	5	Missioni internazionali di pace - funzionamento	s	c	44,98				44,98				44,98				
7	4	Assunzione definitiva di personale operaio comando Unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare	s	c		3,07	3,07	3,07		3,07	3,07	3,07		3,07	3,07	3,07	

Art.	Co.	Descrizione	s/e	Nat ura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
7	4	Assunzione definitiva di personale operaio comando Unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare - effetti riflessi	e	t/c						1,49	1,49	1,49		1,49	1,49	1,49
7	5	Pernottamento in caserma a titolo gratuito personale Polizia penitenziaria-minore versamento all'entrata oneri legati all'utilizzo degli alloggi	e	ext	-0,14	-0,35	-0,35	-0,35	-0,14	-0,35	-0,35	-0,35	-0,14	-0,35	-0,35	-0,35
7	6	Riduzione Fondo speciale di parte corrente TAB A - Ministero della giustizia	s	c	-0,14	-0,35	-0,35	-0,35	-0,14	-0,35	-0,35	-0,35	-0,14	-0,35	-0,35	-0,35
		TITOLO III - Fondi e ulteriori misure per esigenze indifferibili														
8	2	Rifinanziamento Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'art 18, comma 1, lettera a del D.L. 185/2008	s	c	200,00	137,60	188,70	180,90	200,00	137,60	188,70	180,90	200,00	137,60	188,70	180,90
8	3	Utilizzo economie derivanti dalle misure per i salvaguardati dalla riforma delle pensioni	s	c	-24,80	-137,60	-188,70	-180,90	-24,80	-137,60	-188,70	-180,90	-24,80	-137,60	-188,70	-180,90
8	3	Rideterminazione oneri ottava salvaguardia	s	c												
9	1	Incremento del Fondo di garanzia PMI di cui all'art 2, comma 100 lettera a), legge n. 662 del 1996	s	k	300,00	200,00							300,00	200,00		
11	2	Fondo per le imprese in crisi	s	k		300,00				300,00						
12	2	Finanziamento a titolo oneroso a favore di Alitalia S.p.a. per assicurare la continuità del servizio svolto	s	k		300,00										
12	2	Proroga durata finanziamento a titolo oneroso a favore di Alitalia S.p.a. di cui all'articolo 50 comma 1 D.L. n. 50/2017	e	ext					-600,00	600,00						
15		Finanziamento RFI	s	k	420,00				420,00				420,00			
17	1	Bonifica ambientale comprensorio Bagnoli-Coroglio	s	k	27,00				27,00				27,00			
17	2	Contributo per rigenerazione urbana comune di Matera	s	k	3,00				3,00				3,00			
17	3	Utilizzo quota parte proventi aste emissioni Co2 versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario	e	ext	30,00											
17	3	Utilizzo quota parte proventi aste emissioni Co2 versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario	s	k					-30,00				-30,00			
20	1	Proroga concessione giochi	e	ext	50,00	750,00			50,00	750,00					88,89	88,89

Art.	Co.	Descrizione	s/e	Nat ura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento				
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
20	2	Incremento Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431 legge n.147/2013	s	c				130,00									
20	2	Incremento Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431 legge n.147/2013	e	t								-130,00					-130,00
20	3	Istituzione Fondo in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno	s	c		600,00				600,00							
20	4	Modifica all'art 11, comma 11 D.L. n.8/2017- mancato versamento su conti correnti fruttiferi tesoreria delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali	e							-80,00							
20	5, lettera a)	Riduzioni delle dotazioni finanziarie del bilancio dei Ministeri	s	c	-949,70					-869,70				-869,70			
20	5, lettera a)	Riduzioni delle dotazioni finanziarie del bilancio dei Ministeri	e	co						80,00				80,00			
20	5, lettera a)	Riduzioni delle dotazioni finanziarie del bilancio dei Ministeri - effetti riflessi	e	t/c						-16,75				-16,75			
20	5, lettera a)	Riduzioni delle dotazioni finanziarie del bilancio dei Ministeri	s	k	-143,18					-54,39	-88,79			-54,39	-88,79		
20	5, lettera b)	Riduzione del Fondo da ripartire per la destinazione dell'extra gettito sui canoni di abbonamento alla televisione agli interventi di cui ai punti A), B) e C) dell'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208	s	c	-37,68					-37,68				-37,68			
20	5, lettera c)	Utilizzo quota parte proventi aste emissioni Co2 versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario	e	ext	30,00												
20	5, lettera c)	Utilizzo quota parte proventi aste emissioni Co2 versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario	s	k						-30,00				-30,00			
20	5, lettera d)	Utilizzo entrate da sanzioni Antitrust di cui all'art. 148 comma 1 della 388/2000 art 148 comma 1 non riassegnate e acquisite definitivamente all'erario	e	ext	80,00												

Art.	Co.	Descrizione	s/e	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento				
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
20	5, lettera d)	Utilizzo entrate da sanzioni Antitrust di cui all'art. 148 comma 1 della 388/2000 art 148 comma 1 non riassegnate e acquisite definitivamente all'erario	s	c					-80,00					-80,00			
20	5, lettera f) e g)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme relative al prestito ILVA di cui all'articolo 1, comma 6 bis del DL n. 191/2015	e	ext		534,00											
20	5, lettera h)	Riduzione Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5 del DL n. 282/2004	s	c				-20,00				-20,00					-20,00
20	5, lettera i)	Versamento in Tesoreria delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali	e						250,00	-250,00							
		entrate	e		146,66	1265,65	-179,65	45,35	-335,03	1051,97	8,74	-15,46	-35,03	31,97	97,63	73,43	
		spese	s		31,50	1257,95	-184,27	45,01	-345,01	722,27	2,63	-17,29	-45,01	22,27	2,63	-17,29	
		saldo			115,16	7,70	4,62	0,35	9,98	329,70	6,11	1,83	9,98	9,70	94,99	90,72	

Per memoria:

7	1	Utilizzo facoltà assunzionali Corpo forestale dello Stato	s	c					-31,01	-31,01	-31,01	-31,01	-31,01	-31,01	-31,01	-31,01	-31,01
7	1	Utilizzo facoltà assunzionali Corpo forestale dello Stato - effetti riflessi	e	t/c					-15,04	-15,04	-15,04	-15,04	-15,04	-15,04	-15,04	-15,04	-15,04
7	2 lett. a)	Revisione dei ruoli corpi di polizia di cui all'art.3 comma 155, secondo periodo, L. n. 350 del 2003	s	c					30,12	15,09	15,00	15,00	30,12	15,09	15,00	15,00	
7	2 lett. a)	Revisione dei ruoli corpi di polizia di cui all'art.3 comma 155, secondo periodo, L. n. 350 del 2004 - effetti riflessi	e	t/c					14,61	7,32	7,28	7,28	14,61	7,32	7,28	7,28	
7	2 lett. b)	Assunzioni nell'Arma dei Carabinieri e nei Corpi di Polizia	s	c					0,54	11,33	16,01	16,01	0,54	11,33	16,01	16,01	
7	2 lett. b)	Assunzioni nell'Arma dei Carabinieri e nei Corpi di Polizia- effetti riflessi	e	t/c					0,26	5,50	7,76	7,76	0,26	5,50	7,76	7,76	
7	2 lett. c)	Assunzioni straordinarie Arma dei Crabinieri e Polizia Penitenziariatramite anticipo facoltà assunzionali 2018	s	c					0,35	4,59			0,35	4,59			
7	2 lett. c)	Assunzioni straordinarie Arma dei Crabinieri e Polizia Penitenziariatramite anticipo facoltà assunzionali 2019- Effetti riflessi	e	t/c					0,17	2,22			0,17	2,22			
20	3	Maggior gettito rottamazione cartelle esattoriali 2000-2016	e	t	701,00				701,00				701,00				
		Liti pendenti	e	t	400,00				400,00				400,00				
		Minori entrate voluntary disclosure	e	t	-1.070,00				-1.070,00				-1.070,00				

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Giu 2017 [Nota di lettura n. 185](#)
A.S. 2856: "Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale"
- " [Nota di lettura n. 186](#)
A.S. 2860: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno"
- Lug 2017 [Nota di lettura n. 187](#)
A.S. 2284: "Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile" (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- " [Elementi di documentazione n. 71](#)
A.S. 2874: "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016"
- " [Elementi di documentazione n. 72](#)
A.S. 2875: "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017"
- " [Nota di lettura n. 188](#)
A.S. 2879: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A." (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- " [Nota di lettura n. 189](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà (**Atto del Governo n. 430**)
- Set 2017 [Nota di lettura n. 190](#)
A.S. 2728: "Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione"
- " [Nota di lettura n. 191](#)
A.S. 2886: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017" (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 18](#)
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 (**Doc. LVII, n. 5-bis**)
- Ott 2017 [Nota di lettura n. 192](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (**Atto del Governo n. 451**)
- " [Nota di lettura n. 193](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (**Atto del Governo n. 452**)
- " [Nota breve n. 25](#)
Documento programmatico di bilancio 2018 (**Doc. CCVII, n. 3**)
- " [Elementi di documentazione n. 73](#)
Gli interventi a sostegno del sistema bancario

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>